

DAL DECRETO “SEMPLIFICAZIONI” ALLA LEGGE DI STABILITÀ’

Una sintesi delle principali novità fiscali

a cura di Silvia Pelizzo, dottore commercialista e tributarista in Udine

- SOMMARIO -

1. SOCIETÀ’ DI COMODO IN PERDITA “SISTEMATICA”: LO STATO DELL’ARTE.....	2
1.1. LA NUOVA FATTISPECIE DI SOGGETTI DI COMODO: LE SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA	2
1.2. CAUSE DI ESCLUSIONE	3
1.3. CAUSE DI DISAPPLICAZIONE	5
1.4. GESTIONE DEGLI INTERPELLI DISAPPLICATIVI	7
2. BENI CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI: LO STATO DELL’ARTE	9
2.1. SOGGETTI UTILIZZATORI DEI BENI IN GODIMENTO	10
2.2. SOGGETTI CONCEDENTI I BENI	12
2.3. AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE.....	12
2.4. INDEDUCIBILITÀ DEI COSTI IN CAPO AL SOGGETTO CONCEDENTE	14
2.5. COMUNICAZIONE ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA.....	16
3. SPESE DI MANUTENZIONE - NUOVI CRITERI DI DEDUCIBILITÀ’	17
4. PERDITE SU CREDITI – NUOVI CRITERI DI DEDUCIBILITÀ’	19
4.1. NOVITÀ’ IN CASO DI DEBITORI ASSOGGETTATI A PROCEDURE CONCORDATARIE	19
4.2. NOVITÀ’ IN CASO DI DEBITORI NON ASSOGGETTATI A PROCEDURE CONCORDATARIE	21
5. DURATA MINIMA DEI LEASING.....	26
5.1. ELIMINAZIONE DELLA DURATA MINIMA DEL CONTRATTO QUALE CONDIZIONE PER LA DEDUCIBILITÀ DEI CANONI	27
5.2. RECUPERO DELLE QUOTE NON DEDOTTE	28
5.3. CESSIONE A TERZI DEL DIRITTO DI RISCATTO	30
5.4. MANCATO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RISCATTO AL TERMINE DEL CONTRATTO	30
5.5. DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI IMPLICITI NEI CANONI	30
5.6. RIFLESSI IN TEMA IRAP.....	30
5.7. DECORRENZA.....	31
6. NUOVA SOGLIA DI DEDUCIBILITÀ’ DEGLI AUTOVEICOLI	32
6.1. VEICOLI INTERESSATI DALLE NUOVE SOGLIE DI DEDUCIBILITÀ	32
6.2. VEICOLI NON INTERESSATI DALLE MODIFICHE IN COMMENTO	33
6.3. DECORRENZA DELLA NORMA	34
7. DEDUCIBILITÀ’ DELL’IRAP SUL COSTO DEL LAVORO E ISTANZA DI RIMBORSO PER GLI ANNI PREGRESSI	34

1. SOCIETÀ' DI COMODO IN PERDITA “SISTEMATICA”: LO STATO DELL'ARTE

RIFERIMENTI NORMATIVI:	PROVV. 11 GIUGNO 2012 (PROT. 2012/87956)
------------------------	--

EFFICACIA TEMPORALE:	A PARTIRE DAL PERIODO DI IMPOSTA 2012 (PER I “SOLARI”)
----------------------	--

Come noto, l'art. 2, commi da 36-*quinquies* a 36-*duodecies*, del D.L. n. 138/2011 e ss.mm. (la cosiddetta “Manovra di Ferragosto”) ha portato una radicale riforma della normativa in tema di società non operative, introducendo

- ⇒ nuovi presupposti per l'assunzione della qualifica di “società di comodo”, avuto particolare riguardo ai soggetti in perdita strutturale;
- ⇒ una maggiorazione dell'aliquota Ires pari al 10,50% dovuta da tutte le società di capitali non operative

A seguito di tale intervento normativo, era stato segnalato da più parti che le nuove regole, specie in un contesto di grave congiuntura economica come l'attuale, avrebbero ingiustamente colpito molti più soggetti rispetto al gruppo dei “veri destinatari” di tale normativa anti-abusiva (ossia le società non operative).

L'Agenzia delle Entrate, consapevole di ciò, sei mesi fa, al fine di contenere gli eventuali effetti “collaterali” della norma (e – soprattutto evitare di essere la destinataria di un numero spropositato di istanze disapplicative), ha emanato il Provvedimento dell'11 giugno 2012 e la Circolare n. 23/E/2012.

1.1. LA NUOVA FATTISPECIE DI SOGGETTI DI COMODO: LE SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA

La citata Circolare n. 23/E/2012 (§ 1) analizza le fattispecie in cui le società in perdita sistematica sono autorizzate a non applicare in modo **automatico** (vale a dire senza istanza di interpello) la disciplina introdotta dalla Manovra di Ferragosto.

Tali automatismi vanno verificati

- ➔ sul primo anno successivo al triennio di monitoraggio, qualora vi siano delle **cause di esclusione** (già previste dall'art. 30, co. 1, nn. 1 - 6-*sexies*, della L. n. 724/94);
- ➔ su una qualsiasi delle annualità ricadenti nel triennio monitorato, qualora si realizzino delle **cause di disapplicazione**, previste dal Provv. dell'11 giugno 2012.

Pertanto, la società sarà esentata automaticamente dalla normativa in esame se, alternativamente:

- nel **2012** (primo esercizio di applicazione della norma), ricade in una delle cause di esclusione (previste dall'art. 30 co. 1 n. 1 - 6-*sexies* della L. n. 724/94);
- anche solo in uno qualsiasi dei periodi d'imposta **2009-2010-2011** chiusi in perdita¹, ricade in una delle nuove cause di disapplicazione introdotte dal citato Provv. dell'11 giugno 2012.

¹ O con due annualità in perdita e una con il reddito inferiore a quello minimo parametrico quantificato con i coefficienti previsti per le società non operative.

Il meccanismo delle cause di esclusione/disapplicazione automatica è stato, quindi, concepito dall'Agenzia nel senso che:

- a) le cause di **esclusione** (di cui all'art. 30, co. 1, della L. n. 724/1994, integrate dal Provvedimento 14 febbraio 2008) sono *comuni* alle società non operative (da test dei ricavi) e alle società in perdita sistematica e si applicano puntualmente sull'anno oggetto di tassazione;
- b) per quanto riguarda, invece, le cause di **disapplicazione**, la normativa si divarica:



per le SOCIETÀ NON OPERATIVE DA TEST DEI RICAVI, valgono le cause di disapplicazione previste dal Provvedimento 14 febbraio 2008; mentre



per le SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA valgono, invece, le nuove cause di disapplicazione previste dal Provvedimento 11 giugno 2012.

1.2. CAUSE DI ESCLUSIONE

Un tanto premesso, si rende necessario operare un riepilogo di tali cause, per districarsi con agilità tra le maglie applicative della norma in commento.

Le cause di esclusione previste dall'art. 30 co. 1 della L. 724/94 riguardano le seguenti fattispecie:

1	i soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali (da parte di una norma di legge ²);
2	i soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta ³ ;
3	le società in amministrazione controllata o straordinaria ;
4	le società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché le stesse società ed enti quotati e le società da essi controllate, anche indirettamente;
5	le società esercenti pubblici servizi di trasporto ⁴ ;
6	le società con un numero di soci non inferiore a 50;
6- bis	le società che nei due esercizi precedenti (oltre a quello di monitoraggio) hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità;
6- ter	le società in stato di fallimento , assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria , di liquidazione coatta amministrativa e in concordato preventivo ;
6- quater	le società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del Conto economico) superiore al totale attivo dello Stato patrimoniale;

² Essendo del tutto irrilevante se l'analogo obbligo è imposto da un bando per la partecipazione a una gara di appalto.

³ L'Agenzia delle Entrate, nella Circ. n. 44/E/2007, ha ritenuto che tale causa di esclusione non si applichi alle società neo-costituite a seguito di un'operazione di scissione o di fusione propria o di conferimento d'azienda: in tal caso, infatti, non si è in presenza di una nuova attività d'impresa ma, più precisamente, della prosecuzione dell'attività già svolta dalle società fuse, dalla società scissa o dal soggetto conferente. Lo stesso vale per le operazioni di trasformazione o di affitto d'azienda.

⁴ L'Agenzia delle Entrate, nella Ris. n. 43/E/2007, ha precisato che occorre che l'attività di trasporto pubblico sia esercitata direttamente e non tramite la gestione di una quota partecipativa in un'altra società operante in tale settore imprenditoriale.

6-quinquies	le società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del capitale sociale;
6-sexies	le società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore.

L’art. 1, punto n. 3, del Provvedimento dell’11 giugno 2012 ha integrato il Provvedimento 14 febbraio 2008, consentendo l’esclusione automatica della disciplina sia delle società di comodo da test sui ricavi, sia delle società in perdita sistematica:

A)	alle società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell’art. 2135 c.c. e rispettano le condizioni stabilite dall’art. 2 del DLgs. 99/2004 (inserimento della dizione “società agricola” nella ragione o denominazione sociale, presenza nella compagine di coltivatori diretti ecc.);
B)	alle società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza per eventi calamitosi (es. alluvioni, terremoti), limitatamente al periodo d’imposta in cui si è verificato l’evento calamitoso e al successivo.

Un aspetto che merita particolare attenzione è la decorrenza temporale dell’introduzione di tali ultime due cause di esclusione: secondo l’art. 1, punto n. 5, del Provvedimento 11 giugno 2012, le stesse hanno efficacia

- ➔ ai fini della **disciplina delle società non operative da test sui ricavi**, a decorrere dal periodo d’imposta in corso all’11 giugno 2012 (data di adozione del provvedimento stesso), mentre
- ➔ ai fini della **disciplina delle società in perdita sistematica** a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di entrata in vigore della L. n. 148/2011.

Ovviamente, per le società “solari”, si tratta sempre del 2012, ma forse qualche riflessione in più va fatta per coloro che hanno l’esercizio a cavallo dell’anno solare.

L’Agenzia delle Entrate, nella Circ. n. 23/E/2012 (§ 1.1), ha chiarito che, stante l’identità delle cause di esclusione per le società non operative da test sui ricavi e per le società in perdita sistematica, in presenza di anche solo una delle citate cause, nessuna delle due discipline si applicherà.

E’ stato, inoltre, precisato che la causa di esclusione automatica che riguarda le società che si trovano nel primo periodo d’imposta⁵ è in verità incompatibile con la disciplina delle società in perdita sistematica, in quanto quest’ultima produce i propri effetti negativi nel periodo d’imposta successivo al triennio nel quale la società ha subito perdite fiscali, presupponendo quindi una vita almeno quadriennale della società stessa.

⁵ La circ. 23/2012 evidenzia, però, che le società nel primo periodo d’imposta sono menzionate anche nel Provvedimento dell’11 giugno 2012.

1.3. CAUSE DI DISAPPLICAZIONE

Con il Provvedimento dell'11 giugno 2012, sono state, poi, introdotte le nuove cause di **disapplicazione** che riguardano:

A)	le società in stato di liquidazione volontaria che, con impegno assunto in dichiarazione dei redditi, richiedono la cancellazione dal registro delle imprese (a norma degli artt. 2312 e 2495 c.c.) entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva. La disapplicazione opera con riferimento al periodo d'imposta in corso alla data di assunzione del predetto impegno, a quello precedente e al successivo ovvero con riferimento all'unico periodo d'imposta di cui all'art. 182, co. 2 e 3, del TUIR;
B)	le società assoggettate a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa o a concordato preventivo o ad amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o ad una procedura di liquidazione giudiziaria ⁶ . La disapplicazione opera con riferimento ai periodi d'imposta precedenti all'inizio delle predette procedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono successivamente all'inizio delle procedure medesime;
C)	le società sottoposte a sequestro penale o a confisca nei casi di cui al D.Lgs. n. 159/2011 (codice delle leggi antimafia) o in altri casi analoghi in cui il Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario. La disapplicazione opera con riferimento al periodo d'imposta nel corso del quale è emesso il provvedimento di nomina dell'amministratore giudiziario ed ai successivi periodi di imposta nei quali permane l'amministrazione giudiziaria;
D)	le società che detengono partecipazioni , iscritte <u>esclusivamente</u> tra le immobilizzazioni finanziarie, il cui valore economico ⁷ è prevalentemente riconducibile a: ⇒ società non considerate in perdita sistematica ai sensi dell'art. 2 co. 36- <i>decies</i> e ss. del D.L. n. 138/2011;

⁶ Parte della dottrina si interroga sulla possibilità di estendere tale causa di disapplicazione automatica anche ai casi di accordi per la ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 182-*bis* R.D. n. 267/1942).

Il problema si origina dal fatto che il Provvedimento dell'11 giugno 2012 ha modificato il Provvedimento del 14 febbraio 2008: per effetto delle suddette modifiche, sono **escluse** dalla disciplina delle società non operative "le società assoggettate ad una delle procedure indicate nell'articolo 101, comma 5, del Tuir ovvero ad una procedura di liquidazione giudiziaria", locuzione identica a quella utilizzata ai fini dell'esclusione dalla disciplina delle società in perdita sistematica; la precedente formulazione faceva invece riferimento alle "società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria e di liquidazione coatta amministrativa; società in concordato preventivo e in amministrazione straordinaria".

L'art. 101, comma 5, del TUIR è stato, però, nel frattempo modificato dall'art. 33, comma 5, del D.L. n. 83/2012 (cosiddetto Decreto "crescita e sviluppo"), secondo cui le perdite su crediti sono deducibili "se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali [fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria] o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-*bis* regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".

Non appare quindi chiaro se le imprese debitorie che hanno sottoscritto un accordo di ristrutturazione (così come definito e regolato dalla legge fallimentare) possano ritenersi escluse in via automatica dalle discipline delle società non operative e delle società in perdita sistematica: non si ha la certezza, in altre parole, che il riferimento alle "procedure indicate all'art. 101, comma 5, del Tuir" debba essere connesso alla sole procedure concorsuali o a tutte la casistiche previste dal citato articolo del Tuir.

⁷ Si tratta di un criterio analogo a quello previsto dall'art. 87, co. 5, del TUIR ai fini della disciplina Pex, in relazione alla quale, nella Circ. n. 36/E/2004, era stato affermato che la quantificazione del valore del patrimonio sociale delle partecipate deve essere effettuata a valori correnti e non a quelli contabili. In pratica, la verifica dei requisiti previsti dalla disciplina in esame non va effettuata in capo alla *holding*, bensì nei riguardi delle società dalla stessa partecipate.

	<p>⇒ società escluse dall'applicazione della medesima disciplina di cui al punto precedente, anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione della medesima disciplina;</p> <p>⇒ società collegate residenti all'estero cui si applica il regime dell'art. 168 del TUIR (CFC).</p> <p>La disapplicazione opera a condizione che la società non svolga attività diverse da quelle strettamente funzionali⁸ alla gestione delle partecipazioni;</p>
E)	<p>le società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica in relazione ad un precedente periodo di imposta, sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell'istanza, che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi.</p> <p>La disapplicazione opera limitatamente alle predette circostanze oggettive;</p>
F)	<p>le società che conseguono un margine operativo lordo (MOL) positivo.</p> <p>Per margine operativo lordo si intende la seguente somma algebrica</p> <p>+ VOCE A DEL C.E.</p> <p>- VOCE B DEL C.E.</p> <p>+ CANONI DI LEASING⁹ (B.8.C)</p> <p>+ AMMORTAMENTI e SVALUTAZIONI¹⁰ (B.10)</p> <p>+ ACCANTONAMENTI¹¹ (B.12)</p> <p>+ ALTRI ACCANTONAMENTI¹² (B.13)</p>
G)	<p>le società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza (ai sensi dell'art. 5 della L. n. n. 225/1992).</p> <p>La disapplicazione opera limitatamente al periodo d'imposta in cui si è verificato l'evento calamitoso e a quello successivo;</p>
H)	<p>le società per le quali risulta positiva la somma algebrica della perdita fiscale di periodo e degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di proventi esenti (es. <i>Pex</i>), esclusi (es. dividendi) o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, ovvero di disposizioni agevolative (si pensi, ad esempio, all'agevolazione Tremonti-<i>ter</i> che, nella gestazione e nell'uso delle conseguenti perdite fiscali, ha riguardato proprio il triennio 2009-2011¹³);</p>

⁸ Tra queste "attività strettamente funzionali" la dottrina fa rientrare anche quella di finanziamento svolta nei confronti delle partecipate.

⁹ Tale chiarimento (che, a ben vedere, pare una "toppa" nel testo scritto forse con troppa leggerezza) è stato diramato con la Ris. n. 107/E dell'11 dicembre 2012.

¹⁰ Si ricorda che nelle *svalutazioni* di cui alla voce B.10 [c) e d)] del C.E. devono essere ricomprese

- le altre svalutazioni delle immobilizzazioni [di beni ammortizzabili *cfr.* lett. c-1) e di beni non ammortizzabili *cfr.* lett. c-2)] e

- le svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide [per rischi su crediti *cfr.* lett. d-1), per rischi su effetti commerciali scontati *cfr.* lett. d-2), per rischi relativi al factoring *cfr.* lett. d-3), per rischio crediti su interessi di mora *cfr.* lett. d-4)].

¹¹ In estrema sintesi, sono gli accantonamenti per rischi diversi, per rischi connessi a garanzie prestate, per rischi relativi a cause in corso, per rischi connessi alla garanzia di prodotti.

¹² In sintesi sono gli accantonamenti al fondo rischi per lavori ciclici, per spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili, per concorsi a premio, di garanzia, manutenzione e ripristino dei beni di aziende in affitto o in usufrutto, per oneri di manutenzione e ripristino di beni apportati da terzi.

¹³ Analogo principio dovrebbe valere se la perdita è stata causata non da un'agevolazione, bensì da una variazione in diminuzione corrispondente a componenti già tassati nei precedenti periodi d'imposta, ma sul punto è necessario attendere chiarimenti ufficiali.

I)	società che esercitano esclusivamente attività agricola , ai sensi dell'art. 2135 c.c. e rispettano le condizioni previste dall'art. 2 del D.Lgs. n. 99/2004;
L)	società che risultano congrue ¹⁴ e coerenti ai fini degli studi di settore;
M)	società che si trovano nel primo periodo d'imposta .

In esito al funzionamento di tali cause di disapplicazione, la Circ. n. 23/E/2012 ha precisato, infatti, che la disapplicazione automatica compete se una di tali situazioni si verifica in **uno qualsiasi dei tre periodi d'imposta** oggetto di monitoraggio. Il fatto, dunque, che le cause di disapplicazione automatica debbano essere verificate nel triennio di riferimento, e non già nel periodo d'imposta per cui si presenta la dichiarazione annuale, permette di determinare un "effetto interruttivo" del suddetto triennio.

Inoltre, l'art. 1, punto n. 2, del Provvedimento dell'11 giugno 2012, ha specificato che le nuove cause di disapplicazione esplicano efficacia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore della L. n. 148/2011, di conversione del D.L. n. 138/2011 (si tratta del **2012**, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

La norma è da intendersi nel senso che il 2012 è il primo periodo d'imposta in cui è possibile fare valere la disapplicazione della disciplina, se una di tali cause di disapplicazione ha interessato il triennio precedente.

1.4. GESTIONE DEGLI INTERPELLI DISAPPLICATIVI

Come nell'ambito delle società non operative per mancato superamento del test sui ricavi, anche per quanto riguarda le società in perdita sistematica, i soggetti che non ricadono in alcuna delle cause di non applicazione automatica (disapplicazione o esclusione) della disciplina possono avanzare istanza di disapplicazione alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio.

■ Oggetto dell'istanza

L'Agenzia delle Entrate, nella citata Circ. n. 23/2012 (§ 2), ha precisato che, nelle istanze, le società interessate devono *"esporre in modo chiaro e documentare in maniera esaustiva tutti gli elementi conoscitivi utili ad individuare le situazioni oggettive (...) che giustificano la disapplicazione della normativa in questione"*.

Sul punto, l'Agenzia, a differenza di quanto avvenuto per le società non operative per ricavi non adeguati, non ha fornito alcuna esemplificazione.

E' opportuno, quindi, ricordare che, secondo la circ. CNDCEC del 31 ottobre 2011 n. 25/IR (§ 8), occorrerebbe indicare nell'istanza:

- le motivazioni che determinano la scelta di continuare l'attività imprenditoriale anche in presenza di perdite reiterate; in alternativa
- la sussistenza di situazioni particolari che possono avere determinato lo stato di perdita, ad esempio:

¹⁴ La congruità deve ritenersi tale anche per effetto di adeguamento.

- il caso delle società di costruzioni che dichiarano perdite nel corso della costruzione degli immobili e utili solo all’atto della vendita;
- il fallimento di un importante cliente con una conseguente forte perdita su crediti dedotta;
- la contrazione dei risultati derivante dalla scelta di un committente di delocalizzare la produzione all’estero;
- i periodi caratterizzati dalla sola ricerca propedeutica all’inizio della produzione;
- ...

Non si ritiene di condividere, invece, stante anche quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circ. n. 32/E/2012, l’opinione di altra parte della dottrina, per la quale le motivazioni da esporre nell’istanza potrebbero essere anche più generiche, dovendo le stesse dimostrare “semplicemente” che la società svolge un’attività economica effettiva – seppure con risultati negativi – e che i beni d’impresa non sono finalizzati al godimento dei soci.

■ ***Società di comodo per presupposti diversi = diverse istanze disapplicative***

Uno dei chiarimenti più importanti forniti dall’Agenzia, nella Circ. n. 23/E/2012, è quello per cui, posto che una società può risultare non operativa per effetto di due norme differenti (da test sui ricavi o per le perdite sistematiche), gli interpelli disapplicativi dovranno seguire strade autonome e separate.

Pertanto, nel momento in cui una società fosse contemporaneamente di comodo sia per insufficienza dei ricavi, sia in quanto in perdita sistematica, essa è tenuta a presentare due istanze separate, “*al fine di consentire agli Uffici una compiuta attività istruttoria*” in relazione a ciascuna delle due discipline.

Secondo la circolare, come detto, l’istanza “cumulativa” (ovvero, l’istanza con la quale si chiede la disapplicazione sia della disciplina delle società non operative, sia delle società in perdita sistematica) dovrebbe ritenersi inammissibile.

Se, dunque, una società ha avanzato interpello in relazione a precedenti periodi d’imposta ai fini della disapplicazione della disciplina delle società non operative da test dei ricavi, se non ricade in alcuna causa di esclusione o disapplicazione automatica, essa non è esonerata dalla presentazione di una nuova istanza ai fini della disciplina delle società in perdita sistematica, ancorché presumibilmente molte delle giustificazioni addotte per l’insufficienza dei ricavi possano essere riproposte al fine di giustificare lo stato di perdita.

■ ***Periodo di imposta oggetto dell’istanza***

La citata Circ. n. 23/E/2012, inoltre, fornisce importanti chiarimenti avuto particolare riguardo al periodo d’imposta per il quale produrre l’istanza: sono dunque inammissibili le istanze volte alla disapplicazione della disciplina afferenti ai periodi d’imposta anteriori a quello di prima applicazione della normativa delle società in perdita sistematica a meno che “*il periodo d’imposta, in relazione al quale la situazione oggettiva è stata dedotta, sia compreso nel periodo di osservazione afferente al periodo di prima applicazione della disciplina in esame*”.

Tale principio fa sì, dunque, che non sono ammesse le istanze per le quali viene dedotta la situazione oggettiva per il 2008, in quanto tale periodo non fa parte del triennio

di riferimento per il 2012 (costituito dai periodi d'imposta 2009-2010-2011). Quindi, se si intende richiedere la disapplicazione per il 2011, è necessario dedurre la situazione oggettiva per il 2010 o per il 2009, ma non per il 2008; analogamente, se si richiede la disapplicazione per il 2010, l'unico periodo d'imposta per il quale è possibile dedurre la situazione oggettiva è il 2009.

■ **Termini di presentazione dell'istanza**

In termini generali, l'istanza per la disapplicazione della disciplina delle società di comodo deve essere "preventiva", vale a dire presentata in tempo utile affinché il contribuente possa ricevere la risposta (resa nel termine di 90 giorni) entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al medesimo periodo d'imposta.

Questa è la discutibile interpretazione della norma data dall'Agenzia, nella Circ. n. 32/2012, nella quale viene detto che *"Per tutti i comportamenti che trovano attuazione nella dichiarazione, pertanto, il contribuente è tenuto alla presentazione dell'istanza prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione medesima; è evidente in tal caso che rileva il termine ordinario di presentazione della dichiarazione, a nulla influenzando la circostanza che l'inadempimento può essere sanato nei novanta giorni successivi ovvero che la dichiarazione originariamente presentata è integrabile, sia a favore del contribuente (articolo 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998), sia a favore dell'erario (articolo 2, comma 8, del citato D.P.R. n. 322/1998)"*.

Ne deriva che le istanze di disapplicazione riferite al 2012 possono essere inviate entro il 2 luglio 2013, ma lo stesso termine vale, ad avviso di chi scrive, nei casi in cui nelle istanze si intendano rappresentare delle cause di disapplicazione per le annualità oggetto del triennio di riferimento per il 2012 (vale a dire per il 2009-2011), atteso che, in ogni caso, l'eventuale risposta positiva della Direzione regionale avrebbe un impatto sempre e comunque sul il 2012.

2. BENI CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI: LO STATO DELL'ARTE

RIFERIMENTI NORMATIVI:	ART. 2, CO. DA 36-TERDECIES A 36-DUODEVICIES, D.L. N. 138/2011 E PROVVEDIMENTO 16 NOVEMBRE 2011
-------------------------------	--

EFFICACIA TEMPORALE:	A PARTIRE DAL PERIODO DI IMPOSTA 2012
-----------------------------	---------------------------------------

Come noto, in sede di conversione del D.L. n. 138/2011, sono state introdotte delle disposizioni volte:

- ➔ a disincentivare l'utilizzo di **schermi societari** di beni posti nella disponibilità dei soci;
- ➔ a potenziare l'applicazione dell'**accertamento sintetico** in capo all'utilizzatore dei beni.

In estrema sintesi, l'intervento normativo prevede che, in caso di concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore:

- la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni costituisce reddito diverso (art. 2 co. 36-*terdecies* del D.L.138/2011);
- i costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile;
- l'impresa concedente (ovvero il socio) comunicano, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate, i dati relativi ai beni concessi in godimento ai soci con specifiche sanzioni in caso di omesso, incompleto o inveritiero adempimento;
- l'Agenzia delle Entrate controlla sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, tiene conto di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società.

Relativamente alla comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni concessi in godimento, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento del 16 novembre 2011, contenente le modalità e i termini per l'effettuazione della predetta comunicazione in data.

Come altresì noto, l'art. 2 co. 36-*duodevicies* del D.L. n. 138/2011 prevede che le disposizioni si applichino a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato e, quindi,

- 1) avuto riguardo alla parte di natura sostanziale (tassazione del reddito diverso e indeducibilità dei costi), dal **2012** per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare);
- 2) quanto, invece, alla parte procedurale (comunicazione), la stessa riguarderà i beni relativamente ai quali il godimento permane dal periodo d'imposta in corso al 17 settembre 2011.

La prima comunicazione, originariamente prevista per il 31 marzo 2012, è stata differita al 15 ottobre 2012 dal Provv. del 13 marzo 2012 n. 37049.

In data 17 settembre 2012, infine, è stato emanato un terzo Provvedimento direttoriale, nel quale la scadenza è stata ulteriormente prorogata al 31.3.2013 (ma tale data cade di sabato, e, quindi, il termine è ulteriormente posticipato al **2 aprile 2013**).

2.1. SOGGETTI UTILIZZATORI DEI BENI IN GODIMENTO

L'art. 2 co. 36-*terdecies* del D.L. n. 138/2011 aggiunge un'ipotesi di tassazione a quelle previste dall'art. 67 del TUIR che disciplina i redditi diversi. Tale riferimento consente di delimitare l'ambito soggettivo della disposizione, escludendo dall'applicazione della norma "*i soggetti utilizzatori che per loro natura non possono essere titolari di reddito diverso*"¹⁵.

¹⁵ Circ. n. 24/E/2012.

■ Imprenditore utilizzatore dei beni d’impresa

La nuova lett. h-ter) dell’art. 67, co. 1, del TUIR richiama espressamente i soli familiari dell’imprenditore.

L’imprenditore che utilizza i beni della propria impresa per finalità personali pareva, dunque, escluso, in prima battuta, dall’ambito applicativo della disposizione.

La Circ. n. 24/2012 ha tuttavia (discutibilmente) affermato che è destinatario della disposizione “il soggetto (...) che nella sfera privata utilizza in godimento beni della sua impresa commerciale residente nel territorio dello Stato”: tale soluzione interpretativa¹⁶ nascerebbe dal fatto che, in base agli artt. 57, co. 1, e 58, co. 3 del TUIR, concorrono a formare il reddito d’impresa i beni che vengono destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore ovvero a finalità estranee all’esercizio di attività d’impresa; tale previsione, tuttavia, sembra richiedere la cessione del bene o comunque “un distacco” del bene dalla sfera d’impresa e il suo trasferimento ad altri soggetti¹⁷.

■ Familiari dell’imprenditore

Come confermato dalla Circ. n. 24/E/2012, rientrano nella nozione di familiare:

- il coniuge;
- i parenti entro il terzo grado;
- gli affini entro il secondo grado.

Sono quindi esclusi dalla disposizione i conviventi *more uxorio* dell’imprenditore che ricevano in uso beni dell’impresa.

Rilevano non solo i familiari residenti, ma anche quelli non residenti.

■ Soci utilizzatori

L’art. 2 co. 36-terdecies del D.L. n. 138/2011 fa riferimento genericamente ai soci o familiari dell’imprenditore.

Con specifico riguardo ai soci, la lettera della norma porta a concludere che rientrano nell’ambito applicativo della disposizione tutti i soci, a prescindere dalla percentuale di partecipazione.

■ Familiari dei soci

Secondo l’Agenzia delle Entrate, per ragioni di ordine logico-sistematico, rientrano nell’ambito di applicazione della disposizione in esame anche i familiari residenti o non residenti dei soci, residenti o non residenti, di società o enti privati di tipo associativo residenti che svolgono attività commerciale.

Da sottolineare che, sul piano strettamente letterale, il D.L. n. 138/2011 non richiama i familiari dei soci, ma solo dell’imprenditore: è poi intervenuto il Prov. 16 novembre 2011 a integrare tale dimenticanza del Legislatore.

¹⁶ Questa è stata una interpretazione molto criticata in dottrina, poiché se un bene dell’impresa individuale viene utilizzato per finalità personali dell’imprenditore individuale vi è già il principio dell’inerenza che nega la deduzione delle spese e dei costi quando questi non risultano «collegati» all’attività d’impresa.

¹⁷ Nel caso di beni in godimento, non si realizzerebbe una cessione definitiva, quanto, piuttosto, una prestazione di servizi, sebbene in giurisprudenza si sia anche sostenuto il contrario.

■ Soci indiretti

In base alla Circ. n. 24/E/2012, al fine di “evitare l’aggiramento della norma”, si considerano destinatari della disposizione “anche i soci o i loro familiari che ricevono in godimento beni da società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile a quella partecipata dai medesimi soci”.

Ricadono, pertanto, nell’ambito soggettivo della disposizione i soci (o i loro familiari) che ricevono un bene in godimento dalla società partecipata, ovvero dalle società rispetto alle quali la società partecipata:

- ◆ dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
- ◆ dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
- ◆ esercita un’influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa;
- ◆ esercita un’influenza notevole, presumendosi tale quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

2.2. SOGGETTI CONCEDENTI I BENI

La Circ. n. 24/E/2012, § 1, include nell’ambito applicativo della disposizione:

- l’imprenditore individuale;
- le società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
- le società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni);
- le società cooperative;
- le stabili organizzazioni di società non residenti;
- gli enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale.

Sono comprese nell’ambito della nuova disciplina tanto le società operative quanto le società non operative e altresì le società formalmente domiciliate all’estero, ma considerate residenti ai sensi dell’art. 73 co. 5-*bis* del TUIR (le c.d. “esterovestite”).

2.3. AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

■ Beni oggetto di concessione in godimento

Come precisato dalla Circ. n. 24/E/2012, § 2, sono soggetti alla nuova disciplina “tutti i beni di cui l’impresa ha conseguito la disponibilità, posseduti in proprietà o in base ad un diritto reale, ovvero detenuti in locazione anche finanziaria, noleggiati o ricevuti in comodato”.

Nel caso dell’imprenditore individuale, ai sensi dell’art. 65 del TUIR, si considerano relativi all’impresa:

- ◆ i beni alla cui produzione e scambio è diretta l’attività d’impresa;
- ◆ i beni strumentali;
- ◆ i beni dell’imprenditore indicati nell’inventario, ai sensi dell’art. 2217 c.c.;

- ◆ gli immobili strumentali per natura e per destinazione indicati nell’inventario ai sensi dell’art. 2217 c.c. o, per le imprese in contabilità semplificata, nel registro dei beni ammortizzabili.

Nelle società di persone e di capitali, si considerano “*relative all’impresa*” tutti i beni ad esse appartenenti.

Il Prov. direttoriale 16 novembre 2011 ha, però, escluso l’obbligo di comunicazione quando i beni, rientranti nella categoria “*altro*”, sono di valore non superiore a 3.000,00 euro, al netto dell’IVA. Ancorché, come si è accennato, il presente provvedimento non riguarda la disciplina sostanziale, l’Agenzia delle Entrate, nella citata Circ. n. 24/E/2012, ha precisato che i predetti beni non rilevano nemmeno ai fini della tassazione dei redditi diversi in capo al socio utilizzatore ovvero dell’indeducibilità dei costi in capo all’impresa.

Va in ogni caso precisato che, con riferimento alla deducibilità dei costi per questi beni di modico valore, si ritiene tuttavia operante il principio generale dell’inerenza, anche per i beni sotto soglia, con la conseguenza che i relativi costi potrebbero essere non deducibili in applicazione dell’art. 109 co. 5 del TUIR.

■ Beni in godimento che costituiscono *fringe benefit*

La disposizione in commento, secondo quanto chiarito dall’Agenzia, relativa ai soggetti utilizzatori non trova applicazione quando il soggetto utilizzatore sia al contempo:

- ⊗ dipendente/amministratore della società o dell’impresa individuale, ovvero
- ⊗ lavoratore autonomo.

Infatti, in tali ipotesi, l’utilizzatore è assoggettato alla disciplina di tassazione prevista rispettivamente dagli artt. 51 (determinazione del reddito di lavoro dipendente) e 54 (determinazione del reddito di lavoro autonomo) del TUIR.

■ Valore di mercato

Le circ. n. 24/E/2012 e n. 25/E/2012 (risposta 5.4) precisano che, per valore di mercato del diritto di godimento, deve intendersi il valore normale determinato ai sensi dell’art. 9 co. 3 del TUIR: occorre, dunque, considerare il “*prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi*”. Inoltre, la stessa norma prevede che “*per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore*”.

A tale riguardo, la Circ. n. 24/2012, § 3, ha precisato che, per individuare il valore normale del diritto di godimento di un bene dell’impresa dato in uso, da confrontare con il corrispettivo pattuito per il godimento dello stesso, occorre far riferimento a criteri oggettivi rappresentati:

- ➔ da specifici provvedimenti, per i beni i cui prezzi sono soggetti ad una disciplina legale;
- ➔ dal prezzo normalmente praticato dal fornitore o, in mancanza, da quello desunto dai tariffari redatti da organismi istituzionali oppure dalle mercuriali contenenti valori

modali determinati da Enti di Ricerca, Società Immobiliari di grandi dimensioni, Istituti Bancari, ecc., sulla base di esperienze di mercato di cui sono in possesso per l'attività che loro stessi svolgono, per i beni forniti in condizioni di libero mercato.

L'Agenzia delle Entrate, inoltre ha rilevato che, i listini o le tariffe esistenti (ad esempio quelli delle società di noleggio delle autovetture) riguardano, in genere, beni nuovi e comprendono le spese per l'assicurazione e la manutenzione: si tratta, quindi, di parametri non del tutto coerenti rispetto alla fattispecie in esame.

Ecco quindi, che, con specifico riferimento agli autoveicoli, la successiva Circ. n. 36/E/2012, § 3, ha precisato che, per esigenze di semplificazione, il valore normale deve essere determinato ai sensi dell'art. 51, co. 4, lett. a), del TUIR¹⁸ in tutti i casi.

In assenza di listini o tariffari, l'Agenzia delle Entrate ha puntualizzato che *"il valore di mercato da confrontare con il corrispettivo pattuito possa risultare da apposita **perizia** che descriva in maniera esaustiva il bene oggetto del diritto di godimento motivando il valore attribuito al diritto stesso"*.

C'è, infine, da chiedersi se, per preservare il soggetto concedente dalle conseguenze della normativa in commento (eccependo un corrispettivo congruo), sia sufficiente l'emissione di una fattura per tale provento o se non sia necessario anche il pagamento della stessa.

■ **Obbligo di certificazione scritta antecedente**

Secondo la Circ. n. 24/E/2012, il corrispettivo annuo e le altre condizioni contrattuali devono risultare da apposita certificazione scritta riportante data certa, antecedente alla data di inizio dell'utilizzazione del bene.

Tale indicazione è stata poi attenuata con la circ. 36/E/2012: l'Agenzia, pur ribadendo l'opportunità di un'adeguata documentazione avente data certa, ha ammesso la possibilità da parte del contribuente di dimostrare gli elementi essenziali dell'accordo in modo diverso.

In ogni caso, è stato osservato che, per il principio della tutela e dell'affidamento del contribuente, il requisito della data certa dovrebbe valere solo per le attribuzioni di beni successive al 15 giugno 2012, data di pubblicazione della Circ. n. 24/E/2012.

Prima di tale data, infatti, i contribuenti non potevano conoscere la necessità di individuare con data certa l'inizio dell'utilizzazione del bene.

2.4. INDEDUCIBILITÀ DEI COSTI IN CAPO AL SOGGETTO CONCEDENTE

■ **IRPEF/IRES**

Secondo l'Agenzia delle Entrate, i costi indeducibili sono calcolati applicando ai costi relativi al bene concesso in godimento la percentuale derivante dal rapporto tra l'eccedenza del valore di mercato rispetto al corrispettivo e il valore di mercato stesso. Occorre inoltre tenere conto della durata del periodo per il quale il bene è concesso in godimento.

¹⁸ Tale disposizione prevede che per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo al dipendente costituisce *fringe benefit* il 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell'ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti o corrisposti dal dipendente.

Va poi ricordato che l’art. 2 co. 36-*quaterdecies* del D.L. n. 138/2011 (che sancisce l’indeducibilità dei costi in presenza di corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato), non si applica quando la deduzione dei beni concessi in godimento è già oggetto di limitazione nel TUIR: è il caso, ad esempio, dei veicoli disciplinati dall’art. 164 del TUIR e agli immobili concessi in uso ai dipendenti¹⁹.

■ IRAP

Il riferimento al “reddito imponibile” effettuato dalla norma indurrebbe a ritenere che l’indeducibilità opera solo ai fini IRES e non anche ai fini IRAP.

Bisogna tuttavia ricordare che, secondo l’Agenzia delle Entrate (Circ. n. 39/E/2009), *“il principio di inerenza che deve essere seguito ai fini della applicazione dell’IRAP è quello civilistico, desumibile dalla corretta applicazione dei principi contabili. Alla stregua di questi principi un costo che non attenga all’attività d’impresa ma alla sfera personale degli amministratori o dei soci non può essere dedotto solo perché civilisticamente è stato imputato al conto economico. In questi casi, evidentemente, l’Amministrazione finanziaria ha il potere di contestare al contribuente l’assenza di inerenza del costo in questione ai fini della determinazione del valore della produzione rilevante ai fini IRAP”*.

Diverso è il ragionamento per gli imprenditori individuali e per le società di persone che non abbiano optato per i criteri di determinazione dell’imposta previsti dall’art. 5 del DLgs. 446/97 e determinano quindi la base imponibile ai sensi dell’art. 5-*bis* dello stesso decreto. Per tali soggetti, il co. 1 dell’art. 5-*bis* dispone infatti che *“i componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la determinazione del reddito d’impresa ai fini dell’imposta personale”*. Tale previsione indurrebbe a ritenere applicabile la disciplina prevista dal D.L. n. 138/2011.

■ Soggetti trasparenti

Nel caso in cui il bene venga concesso in uso ai soci, o loro familiari, di una società trasparente (società di persone oppure S.r.l. che abbia optato ai sensi dell’art. 116 del TUIR), *“il maggior reddito della società derivante dall’indeducibilità dei costi andrà imputato esclusivamente ai soci utilizzatori (anche nell’ipotesi in cui il bene sia utilizzato dai loro familiari)”*²⁰.

Tale soluzione interpretativa prospettata dall’Agenzia delle Entrate aveva suscitato un vivace dibattito dottrinale in ragione del fatto che avrebbe comportato una **doppia tassazione** in capo a tutti i soci, che avrebbero dovuto dichiarare il reddito diverso e il maggior reddito di partecipazione derivante dall’indeducibilità dei costi.

L’Agenzia, con la Circ. n. 36/E/2012 (§ 2), ha quindi affermato che il reddito diverso da assoggettare a tassazione in capo all’utilizzatore deve essere ridotto del maggior reddito d’impresa imputato allo stesso utilizzatore a causa dell’indeducibilità dei costi del bene concesso in godimento.

¹⁹ Per i quali i **canoni di locazione** anche finanziaria e le spese di manutenzione sono deducibili per un importo **non superiore** a quello che costituisce reddito per i dipendenti a norma dell’art. 51 co. 4 lett. c) del TUIR (rendita – corrispettivo).

²⁰ Circ. n. 24/E/2012.

Occorre quindi confrontare *"la differenza tra il valore normale del diritto di godimento del bene e il corrispettivo pagato, con il reddito d'impresa imputato all'imprenditore individuale o la quota parte del reddito attribuito al socio per trasparenza corrispondente all'ammontare dei costi non ammessi in deduzione"*.

Sarà assoggettata a tassazione come reddito diverso solo l'eventuale differenza.

2.5. COMUNICAZIONE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

A oggi, la comunicazione in scadenza al 2 aprile prossimo resta ancora ammantata da molteplici dubbi, anche perché le circolari fin qui diramate hanno trattato della parte sostanziale della norma e nulla è stato detto relativamente agli adempimenti ad essa connessi.

■ Soggetti tenuti all'adempimento

La comunicazione deve essere trasmessa (in via alternativa):

- 1) dai soggetti che esercitano attività d'impresa in forma individuale o collettiva che concedenti;
- 2) dai soci ovvero familiari utilizzatori.

Anche sulla scorta di quanto previsto dal Prov. del 16 novembre 2011, occorre precisare che, come detto:

- ◆ risulta irrilevante la percentuale di partecipazione alla società;
- ◆ la comunicazione è dovuta anche nel caso in cui il beneficiario detenga partecipazioni nella società concedente solo indirettamente;
- ◆ la comunicazione deve essere effettuata anche nel caso in cui il bene sia concesso in godimento al familiare del socio;
- ◆ la comunicazione deve essere effettuata anche nel caso in cui il bene sia concesso in godimento a soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.

Nel caso di società fiduciarie e *trust* occorre verificare, rispettivamente, la posizione del fiduciante ovvero del disponente, trattandosi nella sostanza di detenzione indiretta di quote. Come soggetti beneficiari, pertanto, devono essere comunicati i predetti soggetti²¹.

■ Oggetto della comunicazione

In linea generale, si deve comunicare l'utilizzo personale di qualsiasi bene di proprietà della società ovvero dell'imprenditore individuale.

Non è chiaro se debbano essere oggetto di comunicazione tutti i beni concessi in godimento, ossia anche quelli che, in capo, ai due soggetti (utilizzatore e concedente), non scontano le nuove regole²².

²¹ Sul punto è da segnalare che, secondo Assofiduciaria, le società fiduciarie che ricevessero richiesta dei nominativi dei soci per conto dei quali amministrano fiduciariamente partecipazioni nelle società concedenti, possono invitare le predette società concedenti ad indirizzare la richiesta direttamente ai soggetti cui i beni sono concessi in godimento in quanto certamente loro noti.

²² Ad esempio, nel tracciato record, laddove si descrive la tipologia di invio, si riscontra la presenza del codice "3", relativo alla "comunicazione negativa": l'indicazione paradossalmente sembrerebbe evocare l'obbligo di trasmissione del file anche qualora il soggetto non avesse nulla da segnalare (ferme restando le esclusioni oggettive e soggettive previste dalla norma)...

Il Prov. 16 novembre 2011, poi, prevede espressamente che, oltre ai beni in godimento, deve essere comunicata qualsiasi forma di finanziamento o di capitalizzazione nei confronti della società concedente. L'Agenzia delle Entrate (nella Circ. n. 25/E/2012) ha affermato che devono essere oggetto di comunicazione anche i finanziamenti e i versamenti ricevuti dai soci.

Per le capitalizzazioni, però, sarebbe opportuno chiarire se si devono comunicare anche quelle già trasmesse al Registro delle Imprese, perché se così non fosse, probabilmente, sarebbe necessario inserire nella comunicazione, per le società, anche il capitale sociale...

In generale, dunque, è previsto che la comunicazione debba essere presentata entro il 2 aprile 2013 per i beni concessi in godimento nei periodi d'imposta precedenti al 2012, per i quali il godimento permane nel periodo d'imposta in corso al 17 settembre 2011.

Analogamente è obbligatorio effettuare la comunicazione per i finanziamenti ed i versamenti che risultano ancora in essere nel 2011.

3. SPESE DI MANUTENZIONE - NUOVI CRITERI DI DEDUCIBILITÀ'

RIFERIMENTI NORMATIVI:	ART. 102 TUIR, MODIF. DALL'ART. 3, CO. 16- <i>QUATER</i> DEL D.L. N. 16/2012
-------------------------------	--

EFFICACIA TEMPORALE:	DAL PERIODO D'IMPOSTA IN CORSO AL 29.4.2012
-----------------------------	---

La modifica all'articolo 102 del TUIR, di cui si tratta, è stata recata dall'articolo 3, co. 16-*quater*, del D.L. n. 16/2012, e riguarda il regime di deducibilità delle spese di manutenzione dei beni materiali strumentali all'esercizio d'impresa.

■ Precedente normativa

Nella precedente versione, il comma 6 dell'art. 102 del TUIR prevedeva che *"le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultano imputate al costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili"*.

Considerato che la richiamata previsione poneva riferimento alla situazione presente all'inizio dell'esercizio, al fine di tenere debito conto, nel calcolo del predetto limite di deducibilità, anche del costo dei beni che ceduti e/o acquisiti nell'esercizio, il citato comma 6 dell'articolo 102 aggiungeva che *"per i beni ceduti nonché per quelli acquisiti nel corso dell'esercizio, compresi quelli costruiti o fatti costruire, la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso, ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione"*.

■ Attuale normativa

E' proprio su quest'ultima previsione che interviene l'articolo 3, comma 16-*quater*, del decreto legge in esame, prevedendone la soppressione.

Pertanto, a partire dal periodo di imposta 2012 (per i soggetti "solari"), il *plafond* deducibile delle spese di manutenzione andrà calcolato nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio.

L'intento di semplificazione che la norma persegue è di tutta evidenza.

In effetti, la previsione eliminata tendeva a rendere più rigorosa la determinazione del parametro di riferimento per il calcolo del limite del 5% delle spese di manutenzione deducibili nell'esercizio: posto, infatti, che detto limite riguardava la determinazione di un componente negativo del reddito dell'esercizio, si era ritenuto di dover dare rilevanza, ai fini della sua parametrizzazione al costo dei beni, anche a quelli entrati ed usciti nel corso dell'esercizio medesimo, assumendoli in proporzione del periodo di permanenza nell'azienda.

Ciò però comportava una notevole complicazione per le imprese tenute ad effettuare complessi calcoli ai fini della esatta determinazione del *plafond* di riferimento, specie nei casi in cui le movimentazioni dei beni strumentali sono frequenti e numerose. Al contempo, trattandosi di movimentazioni sia in entrata che in uscita, la modificazione rispetto al dato delle giacenze di inizio esercizio risultava poco apprezzabile.

D'altra parte, la misura del 5%, quale limite di deducibilità delle spese in questione nel periodo di sostenimento, è già di per sé una misura forfettaria che trova completamento nelle quote ammesse in deduzione nei successivi cinque periodi d'imposta, per cui la modifica ora apportata alla norma con la soppressione di tale previsione non ha, comunque, alcuna incidenza sul riconoscimento complessivo dei costi di manutenzione in questione.

Dovendo effettuare una prima valutazione di tale intervento normativo, va detto che, con riguardo ai beni ceduti nell'anno, la previsione in commento è addirittura migliorativa rispetto a quella precedente: avendo rilevanza solo il costo al primo giorno del periodo d'imposta, i beni venduti nell'anno rileveranno per intero mentre con la norma precedente rilevavano solo *pro rata temporis*.

La nuova norma (per una conseguenza speculare a quella descritta per i beni venduti) potrebbe apparire, invece, svantaggiosa con riguardo ai beni acquistati che non potranno più far sentire alcun effetto nell'anno di acquisizione. Tale categoria di cespiti, però, a ben vedere, è anche quella che dovrebbe necessitare meno di manutenzione e riparazione nel loro primo anno di acquisizione.

Per le società neocostituite, il D.L. n. 16/2012 non interviene e, pertanto, per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale continuerà a calcolarsi per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell'esercizio. Qui né prima né dopo il decreto semplificazione era o sarà richiesto alcun calcolo rapportato al tempo. Ogni bene indipendentemente dal momento del primo periodo d'imposta in cui è acquisito pesa per il suo intero importo nel calcolo del 5%. Così come un eventuale bene se acquistato e poi venduto nel primo periodo d'imposta non concorrerà in alcun modo al calcolo dell'importo deducibile delle manutenzioni (non risultando alcun costo alla fine dell'esercizio).

4. PERDITE SU CREDITI – NUOVI CRITERI DI DEDUCIBILITA’

RIFERIMENTI NORMATIVI:	ART. 101, CO. 5, TUIR MODIF. DALL’ART. 33, CO. 5, DEL D.L. N. 83/2012
-------------------------------	---

EFFICACIA TEMPORALE:	A PARTIRE DAL PERIODO DI IMPOSTA 2012 (?)
-----------------------------	---

L’art. 33, co. 5, del D.L. n. 83/2012 (conv. L. n. 134/2012), il c.d. “decreto crescita e sviluppo”, ha esteso le ipotesi di deducibilità “automatica” delle perdite su crediti, intervenendo a modificare l’art. 101, co. 5 del TUIR.

Le modifiche interessano sia le perdite relative a crediti vantati nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali (e istituti assimilati), sia le perdite relative a crediti vantati nei confronti di debitori non assoggettati a procedure concorsuali (*et similia*).

4.1. PREMessa

In via preliminare, va ricordato che le novità che di seguito saranno oggetto di trattazione **non** costituiscono una eccezione al principio di derivazione di cui all’art. 109, co. 4, del TUIR: pertanto, per poter essere dedotta, la perdita su crediti (a prescindere dall’importo, dalla scadenza, ...) deve sempre e comunque preventivamente transitare a Conto economico.

In caso contrario, infatti, non sarebbe possibile dedurre alcun importo, anche se i requisiti per la deduzione ai fini fiscali fossero già soddisfatti. In altre parole, in via prioritaria, va attentamente valutata la corretta competenza civilistica della perdita e, solo in subordine, si passa a ponderarne il trattamento fiscale.

Se, però, in un determinato esercizio, la perdita è stata rilevata a Conto economico, ma nello stesso esercizio non sussistono ancora le condizioni per provvedere alla deduzione, (solo) quest’ultima sarà effettuata nel periodo d’imposta in cui si manifesteranno, secondo quanto sopra precisato.

Il D.L. n. 83/2012, in definitiva, non va a toccare la regola generale di deducibilità delle perdite su crediti (presenza di elementi certi e precisi), che resta sempre e comunque valida, ma è intervenuta a implementare, estendendoli, i casi in cui la (sola) deduzione fiscale può ritenersi automaticamente possibile.

4.1. NOVITA’ IN CASO DI DEBITORI ASSOGGETTATI A PROCEDURE CONCORSALE

In seguito alle modifiche apportate dall’art. 33, co. 5, del D.L. n. 83/2012, viene consentita la deducibilità immediata delle perdite generatesi per effetto dell’omologazione, da parte del Tribunale, di un **accordo di ristrutturazione dei debiti**, ai sensi dell’art. 182-bis del R.D. n. 267/1942.

Riepilogando, dunque, in seguito alle modifiche introdotte all’art. 101, co. 5, del Tuir, le perdite su crediti sono “automaticamente” deducibili se il debitore è assoggettato alle seguenti procedure e istituti assimilati:

- fallimento;

- liquidazione coatta amministrativa;
- concordato preventivo;
- amministrazione straordinaria;
- **accordo di ristrutturazione dei debiti**²³.

Tale intervento consente, quindi, di coordinare (seppur in ritardo) le modifiche recate alla legge fallimentare con la normativa fiscale, allineamento che l’Agenzia delle Entrate aveva già tentato nella Circ. n. 42/E/2010, in cui aveva precisato che, ancorché non sia applicabile la deducibilità immediata del comma 5 dell’art. 101 del TUIR, gli elementi di certezza e precisione si intendono comunque integrati quando il decreto di omologa dell’accordo diviene definitivo.

Anche dopo le citate modifiche, continuano a restare invece **esclusi**, dall’elenco degli istituti che consentono la deducibilità *ex lege* delle perdite su crediti, i **piani di risanamento** attestati da un professionista qualificato (ai sensi dell’art. 67, co. 1, lett. d) del R.D. n. 267/1942)²⁴.

■ Decorrenza

Riguardo alla novità introdotta dal D.L. n. 83/2012, non è stata prevista una specifica decorrenza: pertanto, ai sensi dell’art. 3, co. 1, della L. n. 212/2000 (c.d. “Statuto dei diritti del contribuente”), la modifica dovrebbe trovare applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del D.L. n. 83/2012), vale a dire dal periodo d’imposta **2013** (per i soggetti “solari”).

Occorre, però, considerare che la disposizione dello Statuto da ultimo citata si propone di tutelare il contribuente da immediati aggravii d’imposta: tenuto conto che, nel caso di specie, l’evidenziata esigenza di tutela non sussiste (atteso che la novità normativa è favorevole al contribuente stesso), pare ragionevole propendere per la decorrenza della norma già dal periodo d’imposta in corso al 26 giugno 2012 (si tratta del **2012**, per i soggetti “solari”).

■ Esercizio di deducibilità della perdita su crediti

Nessuna novità ha invece riguardato l’individuazione dell’esercizio di competenza della perdita, vale a dire del periodo d’imposta in cui occorre procedere alla sua

²³ Dalla lettura del nuovo art. 101, co. 5, del TUIR, in molti si sono chiesti se, per effetto delle citate modifiche, l’accordo di ristrutturazione del debito debba essere considerato quale procedura concorsuale (con tutto ciò che ne conseguirebbe ai fini Iva, in termini di emissione di note di variazione ai sensi dell’art. 26/633). Ebbene, il nuovo art. 101, co. 5, sembrerebbe dire che le procedure concorsuali sono il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa e l’amministrazione straordinaria di imprese in crisi, mentre non concorsuale o “meta concorsuale” è invece l’accordo di ristrutturazione del debito *ex art.* 182-bis L. fall. Certamente non concorsuale o “meta concorsuale” il piano attestato di risanamento *ex art.* 67 L. fall..

²⁴ Pertanto, le eventuali perdite su crediti conseguenti all’esecuzione di tali piani non sono automaticamente deducibili, ma lo divengono al sussistere degli elementi certi e precisi, vale a dire secondo gli ordinari criteri.

In particolare, si ritiene che detti elementi ricorrano in presenza:

- sia di un analitico piano di risanamento che preveda necessariamente la **soddisfazione parziale** dei debiti, pubblicato nel registro delle imprese, la cui veridicità e concreta fattibilità siano attestate da un esperto indipendente;
- sia di un connesso **accordo transattivo** con i creditori, da cui discendano perdite su crediti.

A ben vedere, sarebbe auspicabile che anche questa procedura venisse a beneficiare dell’automatismo di deducibilità delle perdite su crediti, in quanto trattasi, comunque, di una fattispecie finalizzata a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria e il recupero della redditività dell’impresa.

deduzione: continuano, quindi, a valere i consueti criteri elaborati nel corso degli anni dalla prassi, dalla giurisprudenza e dalla dottrina.

In particolare, la circostanza che l'art. 101, co. 5, del TUIR menzioni in modo testuale gli eventi che "aprono" la procedura concorsuale non deve necessariamente condurre alla conclusione secondo cui questo è l'unico esercizio in cui il diritto alla deduzione può essere esercitato.

Vale, invece, il criterio secondo cui per ciascun esercizio si considera deducibile la quota del credito che, in base allo "stato" della procedura, si considera irrecuperabile.

In questo modo, per esempio, è possibile esercitare il diritto alla deduzione in un periodo d'imposta successivo a quello di apertura della procedura, purché in questo esercizio, si verifichino eventi che determinino con certezza l'impossibilità di recupero del credito.

In tal senso, si è espressa anche la norma di comportamento Associazione Dottori Commercialisti 19 novembre 2008 n. 172, secondo cui l'art. 101, co. 5, del TUIR non ha il significato di presumere la perdita dell'intero credito alla data di inizio della procedura, ma soltanto di introdurre una presunzione semplice riguardo alla certezza della perdita, la cui entità deve essere vagliata in ogni singolo caso tenendo conto dell'effettivo grado di recuperabilità del credito.

4.2. NOVITA' IN CASO DI DEBITORI NON ASSOGGETTATI A PROCEDURE CONCORSALE

Tramite un'ulteriore modifica del menzionato art. 101, co. 5, del TUIR, è stato stabilito che gli elementi certi e precisi, atti a fondare il diritto alla deducibilità della perdita in ipotesi diverse dalle procedure concorsuali, sussistano "in ogni caso" quando, in alternativa:

- a) il credito è di modesta entità ed è decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento; oppure
- b) il diritto alla riscossione del credito è prescritto.

Le due condizioni (entità e anzianità del credito, da un lato, e prescrizione del diritto, dall'altro) sono tra loro alternative: è, quindi, sufficiente che ricorra una delle due per poter dedurre la perdita, senza che sia necessario fornire ulteriori prove.

I° REQUISITO → AMMONTARE DEL CREDITO E RELATIVA SCADENZA

Sancendo l'automatica deducibilità delle perdite relative ai crediti di modesta entità scaduti, il D.L. n. 83/2012 recepisce, a livello normativo, il consolidato orientamento dell'Amministrazione finanziaria.

Infatti, con la C.M. n. 9/12415 del 1976, era stato precisato che, per la deducibilità delle perdite su crediti commerciali di modesto importo, e che siano tali anche in relazione all'entità del portafoglio, può prescindersi dalla ricerca di rigorose prove formali, nella considerazione che la lieve entità dei crediti può consigliare le aziende di non intraprendere azioni di recupero che comporterebbero il sostenimento di ulteriori oneri.

Ai fini della norma in esame, il credito è considerato di modesta entità quando risulta di importo non superiore a:

► **5.000,00** euro, per le imprese di più rilevante dimensione (vale a dire quelle che conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiori a una determinata soglia, fissata a 100 milioni di euro, dal 2012²⁵);

► **2.500,00** euro, per le altre imprese.

■ **Determinazione del limite quantitativo**

In prima battuta, al fine del calcolo del limite quantitativo, appare ragionevole riferirsi al **valore legale** della pretesa creditoria, prescindendo da quello contabile e fiscale che potrebbe essere influenzato da svalutazioni.

In secundis, l'Amministrazione finanziaria dovrebbe confermare la rilevanza della singola posizione creditoria nell'ipotesi di distinti crediti vantati nei confronti dello stesso cliente che, considerati singolarmente, sarebbero al di sotto della soglia di **2.500,00** (5.000,00) euro, mentre, computati complessivamente, la supererebbero.

In dottrina, si è rilevato come questa sia l'interpretazione che sembra emergere dal dato letterale della norma, risultando quindi ininfluenza la presenza di una molteplicità di crediti di **modesto importo** nei confronti del medesimo cliente, complessivamente di ammontare maggiore alle suddette soglie, quantomeno laddove le varie posizioni creditorie:

- risultino da **rapporti giuridici diversi**; oppure
- siano suscettibili di tutela legale secondo **procedure differenti**.

Se, invece, i crediti verso il medesimo cliente dovessero considerarsi cumulativamente (con conseguente superamento della soglia), si determinerebbe la necessità di dimostrare la sussistenza degli elementi certi e precisi (ad es., con azioni di recupero del credito ovvero attendendo la prescrizione), essendo "inibita" la deduzione automatica.

In alternativa, anche in un'ottica di semplificazione, e tenendo conto che in molti casi le posizioni creditorie nascono in virtù di rapporti commerciali continuativi con la clientela, potrebbe stabilirsi che la verifica della soglia vada fatta di anno in anno, sommando gli insoluti vantati verso ciascun cliente scaduti da almeno sei mesi.

■ **Valutazione del termine di scadenza**

Come detto, le perdite su crediti di modesto importo risultano deducibili se sono decorsi 6 mesi dalla data prevista dal pagamento e quest'ultimo non è stato effettuato.

Un aspetto di rilievo, che si spera l'Agenzia delle Entrate voglia chiarire, è se il decorso del termine dei 6 mesi rappresenti o meno il momento da cui si presume la sussistenza degli elementi certi e precisi per dedurre la perdita, ma la sua rilevazione vada comunque lasciata alla valutazione dell'impresa. In altre parole, il termine dei 6 mesi dovrebbe costituire solo *dies a quo* per rilevare la perdita in bilancio e ottenere la deduzione. Se così non fosse, la norma obbligherebbe l'organo amministrativo a

²⁵ Il suddetto parametro dimensionale avrebbe dovuto essere ridotto a 100 milioni di euro entro il 31.12.2011, secondo le modalità stabilite da un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, ad oggi non ancora emanato. In dottrina, però, si è peraltro rilevato che, sulla scorta di quanto sostenuto dalle istruzioni al modello UNICO 2012 SC e dalla Circ. dell'Agenzia delle Entrate n. 18/E/2012, il più basso limite di 100 milioni di euro dovrebbe ritenersi già applicabile in base al chiaro disposto della norma primaria.

“inquinare” il bilancio, per rincorrere la deduzione fiscale, rilevando perdite su crediti che, secondo il suo prudente apprezzamento, tali non sono.

Non dovrebbe essere comunque preclusa la deduzione di perdite su crediti scaduti da meno di sei mesi, laddove si ritenga che l'**irrecuperabilità** della posta si sia già **manifestata**. Allo stesso modo, dovrebbe essere possibile rinviare l'imputazione della perdita a Conto economico (e la conseguente deduzione) in un esercizio successivo a quello in cui maturano i sei mesi laddove si ritenga che il credito possa essere ancora recuperato.

■ Decorrenza

Anche per la modifica in esame non è stata prevista una specifica decorrenza.

Atteso il consolidato orientamento dell'Amministrazione finanziaria in ordine alla deducibilità delle perdite su crediti di modesto importo, ci si è chiesto se tale modifica abbia valenza **innovativa** o **interpretativa**. Sul punto, si è osservato che la disposizione, così come formulata, non pare presentare i requisiti necessari per costituire norma d'interpretazione autentica (ai sensi dell'art. 1 co. 2 della L. n. 212/2000) e, come tale, non dovrebbe determinare alcun effetto su eventuali contenziosi in essere, che dovrebbero proseguire, quindi, l'*iter* ordinario²⁶.

Per quanto sopra e anche alla luce delle considerazioni formulate più sopra, la norma dovrebbe applicarsi a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. n. 83/2012, vale a dire in corso al **12 agosto 2012** (e, quindi, dal **2012** per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

Ne deriva che:

- la medesima dovrebbe riguardare anche i crediti di modesto importo per i quali l'“anzianità” di sei mesi sia già maturata **prima del 2012** e la relativa perdita sia già stata stanziata a Conto economico in esercizi pregressi^{27,28};
- la sussistenza delle due condizioni (**temporale** e **quantitativa**) va verificata, in termini generali, alla chiusura del periodo d'imposta, mentre nessun rilievo dovrebbe assumere la data di approvazione del bilancio.

II° REQUISITO → PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA RISCOSSIONE DEL CREDITO

Per effetto delle novità introdotte, gli elementi certi e precisi sussistono automaticamente anche quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto (circostanza – questa – che va in ogni caso provata innanzi all'Amministrazione finanziaria).

²⁶ Peraltro, non si può escludere che la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 101 co. 5 del TUIR, come novellato dal D.L. n. 83/2012, possa costituire un elemento valutato positivamente dai giudici ai fini della dimostrazione dell'esistenza degli elementi certi e precisi.

²⁷ Per questi, la deducibilità in passato era stata sospesa non sussistendone i requisiti imposti dalla vecchia formulazione dell'art. 101, co. 5, del TUIR. A seguito delle novità in commento, si potrebbe ipotizzare la possibilità di recuperare tali perdite mediante una variazione in diminuzione in Unico 2013 (posto che, pur mancando l'imputazione a conto economico, la deducibilità sarebbe prevista per legge).

²⁸ Se, invece, nel 2012, vi sono dei crediti già scaduti, ma non ancora stralciati a perdita, si dovranno seguire le regole ordinarie: al momento di imputazione a conto economico della perdita, il requisito della certezza e precisione sarà necessariamente verificato e la perdita sarà dunque fiscalmente deducibile senza ulteriori valutazioni.

Pertanto, decorsi i termini per la prescrizione del credito in base alle norme civilistiche, la deducibilità della perdita è “automatica”²⁹.

■ Termini di prescrizione

Ai sensi dell’art. 2946 c.c., di regola, i diritti si estinguono per prescrizione decorsi **10 anni**.

Pertanto, in determinate ipotesi, sono previsti termini **più brevi**.

Di seguito, si fornisce una tabella riepilogativa³⁰ dei casi di maggior interesse per i titolari di reddito d’impresa:

Tipologia di credito	Termine di prescrizione	Norma
Tutti i diritti per cui non è prevista una deroga specifica (regola generale)	10 anni	art. 2946 c.c.
Crediti derivanti da somministrazioni di beni e servizi da cui scaturiscono pagamenti periodici	5 anni	art. 2948 co. 1 n. 4 c.c.
Canoni e ogni pagamento periodico ad anno o in termini più brevi	5 anni	art. 2948 co. 1 n. 4 c.c.
Indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro	5 anni	art. 2948 co. 1 n. 5 c.c.
Provvigione del mediatore	1 anno	art. 2950 co. 1 n. 5 c.c.
Crediti derivanti da prestazioni di spedizione e trasporto (nel caso di trasporto che termina o inizia fuori Europa)	18 mesi	art. 2951 co. 2 c.c.
Crediti derivanti da prestazioni di spedizione e trasporto (altri casi)	1 anno	art. 2951 co. 1 c.c.
Premi assicurativi	1 anno	art. 2952 co. 1 c.c.

Individuato il termine di prescrizione, occorre stabilire:

- il momento a partire dal quale detto termine comincia a decorrere;
- la presenza di eventuali interruzioni o sospensioni nel decorso della prescrizione;
- la rilevanza delle prescrizioni presuntive.

²⁹ Ancora una volta, si ribadisce che non dovrebbe essere preclusa la deduzione di perdite su crediti prima del decorso del termine di prescrizione, laddove si ritenga che l’irrecuperabilità del credito si sia già manifestata.

³⁰ Comparsa sulla stampa specializzata.

**Momento di decorrenza
della prescrizione**

Ai sensi dell’art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a **decorrere** dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e, quindi, dal momento in cui lo stesso è sorto.

Tale regola generale vale anche per le prestazioni sottoposte a un termine da stabilirsi d’accordo tra le parti.

Ove tale accordo non sia stato raggiunto, la prescrizione decorre dal momento in cui il credito è sorto, in quanto fin da tale momento il creditore può esercitare il suo diritto rivolgendosi al giudice per la fissazione di detto termine, con la conseguenza che, se il creditore non ricorre al giudice, dalla sua protratta inerzia può derivare l’estinzione del diritto stesso non fatto valere.

In ogni caso, per evitare di dover definire ogni volta il momento iniziale di decorrenza della prescrizione, in dottrina si è proposto di introdurre, ai fini fiscali, una presunzione di maturazione a decorrere dalla data di scadenza della fattura di riferimento.

**Interruzione o
sospensione
della prescrizione**

Possono verificarsi eventuali **sospensioni** (artt. 2941 e 2942 c.c.) o **interruzioni** (artt. 2943 - 2945 c.c.) della prescrizione che ne impediscono la maturazione.

Per avere l’interruzione, ad esempio, è sufficiente la costituzione in mora del debitore tramite intimazione o richiesta fatta per iscritto.

Ai fini che qui interessano, in capo al contribuente, si pone il problema di dimostrare all’A.F. l’avvenuto compimento della prescrizione, fornendo la prova, in alternativa degli atti interruttivi posti in essere o della loro assenza.

Si è osservato come quest’ultima prova possa risultare particolarmente difficile, atteso che l’avvenuto invio di solleciti o simili non trova riscontro né in contabilità, né in altre fonti.

Rilevanza delle prescrizioni presuntive

L’art. 101, co. 5, del TUIR, come modificato dall’art. 33 co. 5 del D.L. n. 83/2012, non distingue tra prescrizioni legali e presuntive.

In particolare, la prescrizione presuntiva è caratterizzata dal fatto che, trascorso un determinato periodo (indicato dagli artt. 2954 - 2956 c.c.), il diritto si considera estinto per intervenuto pagamento: si tratta soprattutto di alcuni rapporti della vita quotidiana per i quali il pagamento avviene senza dilazione e senza conservare quietanza scritta (commercio al dettaglio, farmacie, somministrazione di alimenti e bevande).

In pratica, non si tratta di un’effettiva prescrizione, ma solo di una presunzione relativa di estinzione, che ammette la prova contraria, anche se nelle limitate forme previste dagli artt. 2959 - 2960 c.c., vale a dire:

- l’ammissione in giudizio, da parte del debitore, che l’obbligazione non è estinta;
- il deferimento al debitore del giuramento decisorio al fine di accertare se si è verificata l’estinzione del debito.

È stato rilevato che tale presunzione dovrebbe essere ritenuta irrilevante ai fini della deducibilità della perdita su crediti, considerate le sue caratteristiche e la sua non valenza quale prova assoluta.

■ Decorrenza

In assenza di specifica disposizione di decorrenza, a fronte delle considerazioni sopra formulate, si ritiene che anche le novità in esame si applichino dal periodo d'imposta in corso al **12 agosto 2012**, data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 83/2012 (vale a dire, dal **2012** per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

Tale circostanza dovrebbe comportare che, per i diritti di credito già prescritti in periodi d'imposta precedenti al 2012, la deduzione della perdita sia preclusa, dal momento che, in base ai principi generali e fatti salvi casi particolari, la stessa sarebbe già dovuta avvenire precedentemente.

5. DURATA MINIMA DEI LEASING

RIFERIMENTI NORMATIVI:	ART. 102, CO. 7, TUIR MODIF. DALL'ART. 4-BIS, CO. 1, LETT. B) DEL D.L. N. 16/2012
-------------------------------	---

EFFICACIA TEMPORALE:	PER I CONTRATTI STIPULATI A DECORRERE DAL 29.4.2012 .
-----------------------------	--

L'art. 102, co. 7, del TUIR, che disciplina i criteri di deducibilità dei canoni di locazione finanziaria, è stato modificato in modo significativo dall'art. 4-bis, co. 1, lett. b), del D.L. n. 16/2012, conv. L. n. 44/2012.

Per effetto della suddetta modifica:

- è stato eliminato il requisito della durata minima del contratto quale requisito determinante per aversi la deduzione dei canoni;
- è stata, tuttavia, prevista una “durata minima fiscale³¹” (che coincide con la “vecchia” durata minima necessaria per la deducibilità) lungo la quale ripartire, ai soli fini fiscali, l'ammontare deducibile.

La riforma operata dal D.L. n. 16/2012 ha, quindi, essenzialmente ragioni “extra fiscali” (rappresentate dalla possibilità, per le imprese utilizzatrici, di stipulare contratti di qualsiasi durata senza perdere la possibilità di dedurre i canoni); nulla varia, in prima analisi, se la durata del contratto è pari o superiore alla “durata minima fiscale”, mentre se la durata del contratto è più breve è necessario effettuare apposite variazioni in aumento.

³¹ Per determinare la durata minima del contratto di *leasing*, occorre individuare il coefficiente di ammortamento stabilito dal DM 31.12.88 rispetto al **settore** di attività proprio dell'impresa utilizzatrice del bene. Occorre, sul punto, ricordare che, ai fini del computo della durata minima:

- i coefficienti di ammortamento ministeriali rilevano per la loro entità stabilita dal decreto ministeriale, e non devono essere ridotti alla metà per il primo esercizio (C.M. 16.7.98 n. 188/E, risposta 6 in materia di reddito d'impresa);
- rileva la durata prevista del contratto e non quella effettiva (R.M. 4.12.2000 n. 183/E e risposta a interrogazione parlamentare 21.10.93 n. 5-01465), in modo tale che l'eventuale riscatto anticipato del bene non comporta la ripresa a tassazione dei canoni già dedotti.

5.1. ELIMINAZIONE DELLA DURATA MINIMA DEL CONTRATTO QUALE CONDIZIONE PER LA DEDUCIBILITÀ DEI CANONI

Il nuovo art. 102, co. 7, del TUIR stabilisce che *"per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito (...) in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa"*.

In buona sostanza, la durata del contratto cessa di essere il "prerequisito" per la deducibilità dei canoni di *leasing* in capo all'utilizzatore.

Come osservato da Assonime³², questa limitazione *"non è più riferita ad una durata minima del contratto, bensì ad una quota massima del canone deducibile che risulta spalmando l'intero costo dei canoni desunti in contratto per una durata virtuale dello stesso non inferiore a quella calcolata con l'applicazione delle medesime regole già precedentemente definite"*.

La *ratio* della norma, come detto, è quella di evitare che i contratti di *leasing*, per poter avere rilevanza fiscale, abbiano durata eccessiva: mentre, infatti, nel previgente regime non venivano stipulati contratti di breve durata al fine di evitare che l'utilizzatore perdesse la possibilità di dedurre i canoni, nell'attuale sistema è possibile stipulare contratti di qualsiasi durata, anche se la misura annua dei canoni deducibili è tanto più elevata quanto più la durata si avvicina a quella "standard" fissata, per i *leasing* su beni mobili, ai due terzi del periodo di ammortamento fiscale³³. Ne deriva che

- ⇒ se la durata del contratto è **inferiore** a quella "minima fiscale" (i suddetti due terzi), per ciascun esercizio occorre effettuare apposite variazioni in aumento in sede di dichiarazione dei redditi;
- ⇒ se la durata effettiva è (almeno) **pari** a quella minima fiscale vi è pieno allineamento tra l'ammontare dei canoni iscritto a Conto economico e quello dedotto ai fini fiscali³⁴;
- ⇒ se la durata del contratto è **superiore** a quella minima fiscale non appare possibile dedurre canoni determinati secondo la durata minima fiscale medesima, in quanto mancherebbe il requisito della previa imputazione a Conto economico dell'eccedenza.

Esempio

Al fine di meglio comprendere la dinamica del nuovo regime, appare utile riprendere l'esemplificazione fornita da **Assilea** nella Circ. 28 maggio 2012 n. 18.

L'esemplificazione riguarda un immobile (bene per il quale la "durata minima fiscale" del contratto è pari a 18 anni) acquisito con un contratto di locazione finanziaria di durata pari a 15 anni. I dati del contratto sono i seguenti:

- ➡ valore del bene: 1.000.000 euro;
- ➡ interessi dovuti per tutta la durata del contratto: 450.000 euro;
- ➡ maxicanone: 100.000 euro;
- ➡ prezzo di riscatto: 100.000 euro.

³² Nella Circ. n. 14/2012.

³³ Ovvero, 18 anni per gli immobili o il 100% del periodo di ammortamento per gli autoveicoli a deducibilità limitata.

³⁴ Fatte salve variazioni in aumento derivanti da altre norme, quali quelle riguardanti la quota interessi e la "quota terreno" dei *leasing* immobiliari.

A fronte di questi dati, l'impresa è gravata nel corso dei 15 anni di contratto di canoni per 1.350.000,00 euro, ovvero di un canone di competenza annuo di 90.000.00 euro.

Limitando l'indagine all'IRES e prescindendo, in questa prima analisi, dalle problematiche relative allo scorporo della quota terreno e alla deducibilità della quota interessi, la situazione che emerge è quella descritta nella tabella che segue.

ANNO	CONTRATTO DI LEASING				IRES			
	Pagamenti	Canoni di compet. (A)	Quota capitale (B)	Quota interessi (C)	Importo deduc. (D)	Variaz. in aumento E = (A - D)	Variaz. in diminuz. (Tesi Assilea)	Variaz. in dimin. (Tesi Assonime)
maxi canone	100.000,00	90.000						
1 (canoni)	83.333,33		60.000	30.000	75.000	15.000		
2	83.333,33	90.000	60.000	30.000	75.000	15.000		
3	83.333,33	90.000	60.000	30.000	75.000	15.000		
4	83.333,33	90.000	60.000	30.000	75.000	15.000		
5	83.333,33	90.000	60.000	30.000	75.000	15.000		
6	83.333,33	90.000	60.000	30.000	75.000	15.000		
7	83.333,33	90.000	60.000	30.000	75.000	15.000		
8	83.333,33	90.000	60.000	30.000	75.000	15.000		
9	83.333,33	90.000	60.000	30.000	75.000	15.000		
10	83.333,33	90.000	60.000	30.000	75.000	15.000		
11	83.333,33	90.000	60.000	30.000	75.000	15.000		
12	83.333,33	90.000	60.000	30.000	75.000	15.000		
13	83.333,33	90.000	60.000	30.000	75.000	15.000		
14	83.333,33	90.000	60.000	30.000	75.000	15.000		
15 (canoni)	83.333,33	90.000	60.000	30.000	75.000	15.000		
15 (riscatto)	100.000							
16					75.000,00		75.000,00	-
17					75.000,00		75.000,00	-
18					75.000,00		75.000,00	-
Totale	1.450.000	1.350.000	900.000	450.000	1.350.000	225.000	225.000	0

Come si può notare, a fronte di canoni totali per 1.350.000,00 euro:

- l'ammontare iscritto a Conto economico su base annua è pari a 90.000 euro (in quanto occorre ripartire l'onere totale sui 15 anni di contratto);
- ai fini fiscali, tuttavia, occorre ripartire questa somma per 18 anni ("durata minima fiscale"), per cui la quota massima deducibile risulta pari a 75.000 euro (1.350.000/18);
- occorre, quindi, effettuare in ciascun esercizio una variazione in aumento pari a 15.000 euro.

Solo se il contratto avesse durata (almeno) pari a quella minima fiscale i dati sarebbero pienamente allineati.

5.2. RECUPERO DELLE QUOTE NON DEDOTTE

La variazione in aumento che si registra se la durata effettiva del contratto è inferiore a quella minima fiscale ha natura temporanea, e non permanente. Da ciò deriva la possibilità (*rectius*, necessità) di stanziare in bilancio la fiscalità differita attiva.

Ciò posto, nell'ambito delle prime interpretazioni fornite, non sussiste unanimità di vedute circa le modalità di recupero delle suddette differenze (pari, nell'esempio sopra riportato, a 225.000 euro complessivi).

TESI ASSILEA

Secondo la circ. Assilea 18/2012 (p. 5), l'eccedenza non dedotta viene recuperata sotto forma di **variazioni in diminuzione una volta terminato il contratto**.

Il recupero non avverrebbe, però, in un'unica soluzione, bensì **nei limiti dell'importo massimo annuo deducibile**, che come si è visto è pari a 75.000 euro. Ciò significa, in pratica che, riprendendo l'esempio fornito più sopra, negli esercizi 16, 17 e 18, la dichiarazione dei redditi vedrà variazioni in diminuzione per complessivi 225.000 euro, che neutralizzano le variazioni in aumento effettuate negli esercizi da 1 a 15.

In misura corrispondente dovrà essere neutralizzata la fiscalità differita attiva precedentemente iscritta nell'attivo. Secondo la stessa Assilea, la medesima soluzione dovrebbe essere adottata nel caso di **riscatto anticipato** del bene.

Seguendo questa impostazione, il costo fiscalmente riconosciuto del bene riscattato sarebbe "normalmente" determinato in base al **prezzo corrisposto alla società di leasing** (100.000,00 euro), maggiorato degli eventuali costi accessori di diretta imputazione.

TESI ASSONIME

Secondo la circ. Assonime 14/2012 (§ 4.1), invece, l'eccedenza non dedotta dovrebbe costituire **elemento aggiuntivo del costo fiscale del bene**, da far valere ai fini delle successive vicende reddituali (ammortamenti, plusvalenze ecc.); ad avviso dell'Associazione, infatti, *"parrebbe (...) del tutto asistemático continuare – anche se solo ai fini fiscali – a dedurre canoni di locazione rispetto ad un bene ormai di proprietà dell'impresa"*.

Tornando all'esempio, ciò significherebbe che non vengono effettuate deduzioni extracontabili di canoni di *leasing* nei periodi d'imposta 16, 17 e 18.

Seguendo l'impostazione di Assonime, quindi, il bene riscattato, pur essendo iscritto nell'attivo per 100.000,00 euro, avrebbe un costo fiscalmente riconosciuto di 325.000,00 euro (pari al prezzo di riscatto maggiorato dell'eccedenza non dedotta).

Se, quindi, si suppone l'ammortamento del bene riscattato in 25 anni:

- 1) in bilancio la quota stanziata annualmente sarebbe pari a 4.000 euro;
- 2) ai fini fiscali potrebbe invece essere dedotta una somma pari a 13.000 euro;
- 3) per ciascuno dei 25 anni di ammortamento dovrebbe essere operata una variazione in diminuzione di 9.000,00 euro (rigirando ogni anno la fiscalità differita corrispondente).

Va sottolineato come, seguendo questa impostazione, il **recupero** delle eccedenze non dedotte in costanza di rapporto di *leasing* è tanto **più lungo** quanto più lungo è il processo di ammortamento del bene (se questo non viene *medio tempore* ceduto a terzi).

5.3. CESSIONE A TERZI DEL DIRITTO DI RISCATTO

La circ. Assonime 14/2012 (§ 4.1) evidenzia che, in caso di cessione a terzi del diritto di riscatto, il costo residuo dei canoni non ancora dedotti debba contrapporsi ai proventi realizzati con la cessione nel periodo d'imposta in cui la cessione è realizzata.

La stessa impostazione si rinviene nella circ. Assilea 18/2012 nel caso più generale di cessione del contratto (con canoni ancora da pagare).

Ciò significa che la **soppravvenienza attiva** di cui all'art. 88 co. 5 del TUIR, determinata quale differenza tra il valore normale del bene e la somma tra il prezzo del riscatto e i canoni ancora da corrispondere (entrambi attualizzati), deve essere ridotta dell'ammontare delle variazioni in aumento effettuate sino al momento della cessione.

5.4. MANCATO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RISCATTO AL TERMINE DEL CONTRATTO

Se l'impresa utilizzatrice non esercita, al termine del contratto, il diritto di riscatto, le eccedenze non dedotte dovrebbero essere **riconosciute in un'unica soluzione**, tramite un'apposita **variazione in diminuzione**, all'atto dell'“abbandono” del contratto stesso (circ. Assonime 14/2012, § 4.1).

Secondo la circolare, infatti, la cessazione dell'utilizzo del bene senza ulteriori possibilità di sfruttamento dovrebbe essere parificata all'ipotesi di perdita (art. 101 del TUIR), con conseguente riconoscimento del costo fiscale residuo.

5.5. DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI IMPLICITI NEI CANONI

Anche dopo le modifiche introdotte dal D.L. n. 16/2012, l'ultimo periodo dell'art. 102 co. 7 del TUIR riporta l'inciso secondo cui *“la quota di interessi passivi desunta dal contratto è soggetta alle regole dell'art. 96 del TUIR”*.

Il rapporto tra questa norma (valida per i soggetti IRES) e il nuovo vincolo rappresentato dalla “durata minima fiscale” del contratto non è ancora definito nei primi commenti che hanno accompagnato il D.L. n. 16/2012.

La problematica è sollevata nella circ. Assonime 14/2012 (§ 4.1), in cui si evidenzia che:

- A) secondo una prima impostazione, occorrerebbe prima scorporare la quota di interessi impliciti desunta dal contratto, da dedurre lungo la durata reale del contratto secondo le limitazioni dell'art. 96 del TUIR, per poi ripartire la sola quota capitale lungo la “durata minima fiscale” del contratto;
- B) in base ad una diversa chiave di lettura, il canone di *leasing* dovrebbe essere ripartito unitariamente (quota capitale e quota interessi) lungo la durata minima fiscale del contratto, per poi applicare alla quota interessi le limitazioni dell'art. 96 del TUIR.

5.6. RIFLESSI IN TEMA IRAP

4.6 IRAP

Il regime fiscale del *leasing* ridisegnato dal D.L. n. 16/2012 determina ulteriori complessità di gestione anche per quanto riguarda l'IRAP, benché formalmente non vi siano state modifiche nel DLgs. 446/97.

■ Società di capitali ed enti non commerciali

Per le società di capitali e gli enti commerciali la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria avviene secondo il c.d. "principio di derivazione", ovvero in base alla risultanze del bilancio, a norma dell'art. 5 co. 1 del DLgs. 446/1997.

Si tratta, tuttavia, di un principio che viene derogato:

- ➔ per tutti i contratti di *leasing*, in virtù della necessità di riprendere a tassazione (con una variazione fiscale a titolo definitivo) la quota interessi³⁵;
- ➔ per i contratti di *leasing* immobiliare, in virtù della ripresa a tassazione (questa, invece, temporanea) della quota riferibile al terreno sottostante.

■ Società di persone e imprenditori individuali

Per le società di persone e gli imprenditori individuali (che non hanno optato per la determinazione della base imponibile Irap con le regole delle società di capitali), la determinazione dei costi deducibili non avviene secondo il principio di derivazione, bensì assumendo le componenti reddituali così come risultano in base alle regole del TUIR.

Ne consegue che, oltre alla variazione in aumento (definitiva) da operare per la quota interessi, occorre effettuare la variazione temporanea anche sulla quota capitale se la durata effettiva del contratto è inferiore a quella minima fiscale.

5.7. DECORRENZA

Ai sensi dell'art. 4-*bis* co. 2 del D.L. n. 16/2012, le novità in commento si applicano ai **contratti stipulati a decorrere dal 29.4.2012**.

Ciò significa che, nella determinazione delle imposte, le imprese che fanno ricorso alla locazione finanziaria per i loro investimenti si ritroveranno a dover gestire:

- sia "vecchi" contratti di *leasing* (stipulati sino al 28.4.2012³⁶), che rimangono assoggettati alla previgente normativa;
- sia "nuovi" contratti di *leasing* (stipulati dal 29.4.2012).

La norma non prevede alcun obbligo di ricalcolo degli acconti a seguito della variazione del regime fiscale.

³⁵ La Circ. dell'Agenzia delle Entrate n. 19/2009 (§ 2.2.3) ha precisato che, ai fini delle imposte sui redditi:

- la quota interessi si desume, a norma dell'art. 102 co. 7 del TUIR, dal contratto;
- per motivi di semplificazione, tuttavia, le imprese possono continuare a fare riferimento alle modalità di calcolo forfetarie fissate dal DM 24 aprile 1998.

³⁶ Per i contratti di *leasing* stipulati sino al 28.4.2012, la deducibilità dei canoni è ammessa solo se il contratto presenta una determinata **durata minima**. Tale previsione risponde "all'esigenza di evitare manovre elusive da parte dell'impresa utilizzatrice mediante la deduzione dei canoni per l'acquisizione della disponibilità del bene in un arco temporale notevolmente più breve rispetto a quello occorrente per l'ammortamento dello stesso bene se acquistato a titolo di proprietà" (R.M. n. 183/E/2000).

Il requisito della durata minima si presenta quale una vera e propria **condicio sine qua non** in assenza della quale l'impresa utilizzatrice non ha titolo a dedurre i canoni.

6. NUOVA SOGLIA DI DEDUCIBILITA' DEGLI AUTOVEICOLI

RIFERIMENTI NORMATIVI:

ART. 164 DEL TUIR, MODIF. DALL'ART. 4, CO. 72-73, DELLA L. N. 92/2012
E DALL'ART. 1, CO. 501, DELLA L. N. 288/2012

EFFICACIA TEMPORALE:

DAL PERIODO 2013

La Legge n. 92/2012, recante la Riforma del mercato del lavoro, tra le misure dirette a reperire i fondi necessari per il finanziamento delle relative disposizioni, ha previsto una prima riduzione della percentuale di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai veicoli “aziendali”. E tale modifica doveva trovare applicazione, in generale, dal 2013, sennonché, nel mentre, è intervenuta la c.d. Legge di Stabilità 2013 (L. n. 288/2012) che, all'art. 1, co. 501, è tornata sulla materia, stringendo ulteriormente i limiti di deducibilità di cui si dirà nel prosieguo.

.

6.1. VEICOLI INTERESSATI DALLE NUOVE SOGLIE DI DEDUCIBILITÀ

La L. n. 92/2012 aveva già provveduto a modificare le lett. b) e b-bis) dell'art. 164 del TUIR, relativamente alle percentuali di deducibilità dei costi/spese dei veicoli:

- utilizzati dai lavoratori autonomi ovvero da imprese, ma diversi da quelli utilizzati esclusivamente nell'attività propria dell'impresa (lett. b);
- dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta (lett. b-bis).

E, quindi,

- a) per i **veicoli** non utilizzati esclusivamente nell'attività propria **dell'impresa**³⁷ o utilizzati dai **lavoratori autonomi**³⁸, la percentuale di deducibilità dei costi/spese (prevista dalla lett. b) del citato art. 164), veniva ridotta dal 40% al 27,5%; e
- b) per i **veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti** per la maggior parte del periodo d'imposta (ossia per un periodo superiore alla metà più uno dei giorni che compongono il periodo d'imposta del datore di lavoro), la deducibilità dei costi (di cui alla lett- b-bis dell'art. 164) era ridotta dal 90% al 70%;
- c) per i **veicoli concessi in uso promiscuo agli amministratori**, si assisteva a una rettifica indiretta della normativa: veniva confermata l'integrale deducibilità dei costi/spese corrispondenti al *fringe benefit*, mentre era ridotta dal 40% al 27,5% la deducibilità dei costi/spese eccedenti il *fringe benefit*.

Con la Legge di stabilità, la predetta percentuale del 27,50% è stata ridotta al **20%**.

³⁷ Ivi comprese le autovetture concesse in godimento a soci/familiari senza corrispettivo ovvero ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato.

³⁸ Per questi, rimane confermata la disposizione in base alla quale la deduzione delle spese è consentita limitatamente ad 1 solo veicolo in caso di esercizio dell'attività in forma individuale o ad 1 veicolo per ciascun soggetto in caso di esercizio dell'attività in forma associata.

Per le suaccennate categorie di auto, l'intervento normativo in esame, pertanto, non ha modificato, invece,:

- ⊙ i **limiti di deducibilità**, che rimangono confermati in misura pari a:
 - € 18.075,99 per le autovetture di imprese/lavoratori autonomi;
 - € 25.822,84 per le autovetture degli agenti e rappresentanti;
 - € 4.131,66 per i motocicli ed € 2.065,83 per i ciclomotori.
 - € 3.615,20 per le autovetture, € 774,69 per i motocicli e € 413,17 per i ciclomotori in caso di locazione o noleggio;
- ⊙ la **percentuale di detraibilità dell'IVA**, che pertanto, con particolare riguardo ai veicoli non strumentali all'attività d'impresa³⁹ ovvero utilizzati dai lavoratori autonomi, rimane **fissata al 40%**. Di conseguenza, risulterà un disallineamento tra la percentuale di deducibilità dei costi e quella di detraibilità dell'IVA.

6.2. VEICOLI NON INTERESSATI DALLE MODIFICHE IN COMMENTO

Le modifiche apportate alle percentuali di deducibilità dalla Riforma del lavoro non interessano i veicoli:

<ul style="list-style-type: none"> ⊗ utilizzati esclusivamente nell'attività propria dell'impresa⁴⁰; ⊗ ad uso pubblico⁴¹; 	DEDUCIBILITA' INTEGRALE
<ul style="list-style-type: none"> ⊗ utilizzati dagli agenti/rappresentanti di commercio⁴²; 	DEDUCIBILITA' ALL'80% nel limite del costo fiscalmente rilevante pari a € 25.822,84
<ul style="list-style-type: none"> ⊗ di proprietà del dipendente/collaboratore ovvero dallo stesso noleggiati per una specifica trasferta previa autorizzazione 	DEDUCIBILITA' LIMITATA AL COSTO DI PERCORRENZA O ALLE TARIFFE DI NOLEGGIO⁴³
<ul style="list-style-type: none"> ⊗ di proprietà di soggetti che hanno optato per il regime dei minimi 	DEDUCIBILITA' LIMITATA AL 50%⁴⁴

³⁹ Tra i quali sono compresi i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti senza l'addebito di un corrispettivo specifico.

⁴⁰ Secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate nelle Circolari 13.2.97, n. 37/E e 10.2.98, n. 48/E, tale requisito si verifica quando l'attività non può essere esercitata senza detti veicoli (ad esempio, nel caso delle autovetture utilizzate dalle società di noleggio e dalle autoscuole).

⁴¹ Quali i taxi ed i veicoli a noleggio con conducente, muniti di licenza comunale.

⁴² Tale limitazione alla deducibilità è applicabile anche ai promotori finanziari, agli agenti di assicurazione, e agli agenti di commercio non iscritti al relativo ruolo (RAR).

⁴³ Riferite a veicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali (20 se con motore diesel).

⁴⁴ La drastica riduzione della percentuale di deducibilità non colpisce, tuttavia, i contribuenti minimi. Tali soggetti, oltre a determinare il reddito sulla base del principio di cassa, non applicano le norme del TUIR che prevedono limitazioni alla deducibilità dei costi. Sulla base di quanto chiarito dalla circ. dell'Agenzia delle Entrate n. 7/2008 (paragrafo 5.1 ancorché con riferimento al "vecchio" regime di cui all'art. 1 commi 96-117 della L. 244/2007), le spese sostenute dai contribuenti "minimi" relative a beni a deducibilità limitata – quali, appunto, gli autoveicoli di cui all'art. 164, comma 1, lettera b), del TUIR – rilevano, per cassa, nella misura del 50% del relativo corrispettivo, a prescindere dalle disposizioni del TUIR che prevedono uno specifico limite di deducibilità.

6.3. DECORRENZA DELLA NORMA

Come accennato, le nuove percentuali di deducibilità dei costi / spese relative ai veicoli sono applicabili a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore sia dalla L. n. 92/2012, che dalla L. n. 288/2012 e, quindi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dal **2013**.

Va infine posto in evidenza che per la determinazione degli **acconti dovuti per il 2013** dovrà essere assunta, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove percentuali (20% o, per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, 70%).

7. DEDUCIBILITA' DELL'IRAP SUL COSTO DEL LAVORO E ISTANZA DI RIMBORSO PER GLI ANNI PREGRESSI

RIFERIMENTI NORMATIVI:	ART. 2, D.L. N. 201/2011 (DECRETO “SALVA ITALIA”) E PROV. 17 DICEMBRE 2012 N. 140973
EFFICACIA TEMPORALE:	DAL PERIODO 2013

L'art. 2, D.L. n. 201/2011 (c.d. Decreto “Salva Italia”) prevede che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2012, è possibile dedurre dal reddito d'impresa/lavoro autonomo l'IRAP riferita alla quota imponibile del costo del personale dipendente ed assimilato (al netto delle deduzioni *ex art. 11, co. 1, lett. a)*, *1-bis*, *4-bis* e *4-bis1*, D.Lgs. n. 446/1997).

■ Requisiti soggettivi

Tale deduzione:

⇒ spetta ai soggetti che determinano la base imponibile IRAP con le regole delle imprese commerciali, ossia:

- ❖ le società di capitali e gli enti commerciali (art. 5, D.Lgs. n. 446/97);
- ❖ le società di persone e le imprese individuali (art. 5-*bis*, D.Lgs. n. 446/97);
- ❖ gli esercenti arti e professioni, in forma individuale e associata (art. 8, D.Lgs. n. 446/97);
- ❖ le banche, società finanziarie e le imprese di assicurazione (artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 446/97);

Tanto premesso, atteso che le modalità di determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva non sono mutate, si ritiene che i chiarimenti resi sul punto dall'Amministrazione finanziaria fino al 2011 conservino la propria validità anche con riferimento ai cosiddetti “nuovi minimi”, vale a dire i soggetti che aderiscono al “regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità” di cui al D.L. 98/2011. Pertanto, le auto di imprenditori e professionisti “nuovi minimi” potrebbero fruire di una disciplina fiscale di favore: potrebbero infatti continuare, anche nel 2013, a dedurre il 50% dei costi, non trovando applicazione, con riferimento a tali soggetti, la percentuale di deducibilità 20% introdotta dalla legge di stabilità 2013 nel TUIR. Resta fermo che la deducibilità in misura pari al 50% si applica anche con riferimento alle spese inerenti l'auto utilizzata dal contribuente “minimo”, quali carburanti, lubrificanti, spese di manutenzione, assicurazione e così via.

⇒ va effettuata in base all’art. 99, TUIR, ossia secondo il principio di cassa (imposta pagata).

© **Casi particolari**

Un cenno meritano alcuni casi particolari, avuto riguardo all’ambito di applicazione soggettivo della norma:

1) consolidato fiscale: nel consolidato nazionale, il reddito viene liquidato dalla consolidante sulla base dei dati reddituali delle singole società che partecipano alla tassazione di gruppo.

Quindi è evidente che, da una parte, ci saranno le consolidate che presentano l’istanza per evidenziare il minor reddito imponibile per effetto della deduzione dell’IRAP sul costo del lavoro, dall’altra vi sarà la consolidante che, sulla base dei nuovi redditi ricevuti, riliquida la minor IRES di ciascun periodo d’imposta chiedendo il rimborso. Tuttavia, va ricordato che la consolidante presenta anch’essa un’istanza propria per segnalare la deduzione dal proprio reddito: questa istanza è diversa da quella che riguarda il consolidato, che va evidenziata barrando la casella “consolidato” posta nel frontespizio.

2) trasparenza fiscale: per le società di persone e le associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, nonché per le società che hanno optato per il regime della trasparenza fiscale ai sensi degli artt. 115 e 116 del TUIR, la deduzione dalle imposte sui redditi dell’Irap versata è fatta dalla stessa società trasparente in sede di determinazione della base imponibile da imputare ai soci.

In questa ipotesi, quindi, sarà la società trasparente a rideterminare il proprio reddito al netto dell’Irap versata mediante presentazione del modello, anche se nello stesso non è evidenziato alcun importo da rimborsare, e a comunicare ai propri soci la quota di rispettiva spettanza, affinché ciascuno di questi, previa rideterminazione della propria base imponibile, possa presentare – ricorrendone i presupposti – istanza di rimborso della maggiore imposta assolta;

3) impresa familiare: anche in questo caso, vi è un soggetto che ridetermina il reddito (titolare dell’impresa), mentre il rimborso viene richiesto da altri soggetti (i collaboratori). La peculiarità dell’impresa familiare, rispetto a qualunque altro soggetto in trasparenza, è che il titolare dell’impresa presenta anche una propria imposta sul reddito versata e per la quale si potrà richiedere il rimborso;

4) operazioni straordinarie: la **società scissa o quella fusa**, per i periodi d’imposta dal 2007 al 2011 in cui erano attive, possono trovarsi nella condizione di poter ridurre il proprio imponibile o incrementare la perdita fiscale dichiarata. Nel caso di istanza di rimborso a seguito di riduzione dell’imponibile, le istruzioni nulla dicono, ma trattandosi di un rimborso che va a beneficio del soggetto avente causa, sembra logico eseguire la compilazione dell’istanza indicando nel frontespizio i dati della società dante causa e, nella sezione “dati relativi al rappresentante firmatario”, il codice fiscale del soggetto avente causa. In caso di scissione totale, il rimborso non potrà che essere erogato alle beneficiarie sulla base dello stesso criterio proporzionale con il quale è stato suddiviso il patrimonio netto.

■ **Requisiti oggettivi**

In sintesi, dal 2012, oltre al 10% dell'IRAP pagata, è possibile dedurre dal reddito d'impresa/lavoro autonomo il **100%** della quota dell'IRAP pagata corrispondente al costo del lavoro indeducibile.

A seguito delle modifiche apportate dall'art. 4, comma 12, D.L. n. 16/2012 (c.d. Decreto “Semplificazioni fiscali”), il citato art. 2, oltre a prevedere la deducibilità a regime dell'IRAP pagata sul costo del lavoro, ha regolamentato la modalità di richiesta di rimborso per gli anni precedenti al 2012 obbligando i contribuenti interessati alla presentazione di un'istanza secondo le modalità fissate dall'Agenzia delle Entrate.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento 17 dicembre 2012 con il quale:

- ha individuato le annualità precedenti al 2012 per le quali è possibile presentare l'istanza;
- ha approvato il modello e le istruzioni per la richiesta del rimborso IRES/IRPEF per gli anni pregressi;
- ha stabilito il calendario di presentazione delle istanze individuando una serie di date a partire dalle quali, in relazione al domicilio fiscale del contribuente, l'istanza può essere inviata.

Considerato che l'attuale disciplina del rimborso per le annualità pregresse è stata introdotta dal D.L. n. 16/2012 circa 3 mesi dopo l'introduzione della deduzione a regime, rispetto a quanto verificatosi nel 2009, si è generato un periodo, intercorrente tra il 6.12.2011 e l'1.3.2012, durante il quale qualche contribuente potrebbe avere presentato all'Ufficio un'istanza di rimborso “ordinaria”.

Il Provvedimento in esame impone anche a tali soggetti la presentazione dell'istanza telematica, pur garantendo ad essi la priorità nell'erogazione dei rimborsi.

Il citato provvedimento stabilisce altresì che l'istanza di rimborso sia presentata:

- ▶ in generale, entro 48 mesi dal versamento in base all'art. 38, D.P.R. n. 602/73;
- ▶ in particolare, entro il 60° giorno dal termine iniziale di presentazione dell'istanza, qualora il termine di 48 mesi, che dev'essere comunque pendente alla data del 28 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 201/2011), cada entro 60 giorni dalla data in cui è possibile inviare l'istanza.

Coloro i quali (caso verosimilmente poco frequente) hanno presentato l'istanza cartacea prima del 2 marzo 2012 devono ripresentare l'istanza telematica entro 60 giorni dalla data stabilita per il *click-day*.

In particolare, secondo quanto precisato nelle istruzioni al modello in esame:

“ ... il contribuente può richiedere il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate (oppure della maggiore eccedenza a credito) dal 28 dicembre 2007 (per i versamenti in acconto il termine decorre dal momento del versamento del saldo, come indicato nella risoluzione n. 459/E del 2 dicembre 2008). ”

Pertanto, per i soggetti il cui periodo d'imposta è coincidente con l'anno solare, i versamenti relativi a IRES/IRPEF e addizionali, nonché gli anni interessati all'istanza sono:

ANNO DEL VERSAMENTO	TIPO DI VERSAMENTO ⁴⁵	NOTE
2007	1° e 2° rata d'acconto 2007 ⁴⁶	Rilevano anche se effettuati prima del 28.12.2007 in quanto il relativo saldo scadeva nel 2008 (dopo il 28.12.2007)
2008	Saldo 2007 e 1° e 2° rata d'acconto 2008	Importi pagati nel 2008; gli acconti rilevano nel limite dell'IRAP dovuta per tale anno
2009	Saldo 2008 e 1° e 2° rata d'acconto 2009	Importi pagati nel 2009; gli acconti rilevano nel limite dell'IRAP dovuta per tale anno
2010	Saldo 2009 e 1° e 2° rata d'acconto 2010	Importi pagati nel 2010; gli acconti rilevano nel limite dell'IRAP dovuta per tale anno
2011	Saldo 2010 e 1° e 2° rata d'acconto 2011	Importi pagati nel 2011; gli acconti rilevano nel limite dell'IRAP dovuta per tale anno

Le istruzioni al modello precisano, però, che *“non è consentito tenere conto, ai fini del calcolo della deduzione, del versamento effettuato a saldo con riguardo a un periodo d'imposta la cui base imponibile Irap non risultava incisa dai costi per il personale dipendente e assimilato; al contrario, si può tenere conto del versamento in acconto relativo al periodo di imposta successivo, se i predetti costi hanno influenzato la base imponibile dello stesso periodo”*.

Tale principio, in teoria chiaro, perde di incisività nel momento in cui va applicato: più in particolare ci si chiede se per i versamenti effettuati in un anno diverso da quello di competenza, i parametri di riferimento per il calcolo della deduzione debbano essere quelli del periodo di imposta a cui il versamento si riferisce o quelli del periodo di imposta in il versamento è stato effettuato.

Il **meccanismo** che presiede all'individuazione dell'importo rimborsabile o alla rideterminazione della perdita d'impresa (è parzialmente analogo quello del 2009) prevede, per ciascun anno:

➔ l'individuazione del presupposto oggettivo per il rimborso, ossia l'esistenza della componente “costo del lavoro”: la Circ. n. 25/E/2012, quesito n. 5.7., ha specificato che rilevano anche i compensi a co.co.pro e agli amministratori.

Tale grandezza va nettizzata delle relative deduzioni IRAP⁴⁷;

➔ l'individuazione dei versamenti effettuati a titolo di IRAP (separatamente a titolo di saldo e acconti⁴⁸);

⁴⁵ Sono validi, però, anche i versamenti effettuati nel corso del periodo d'imposta ma riferibili ad esercizi precedenti eseguiti a titolo di ravvedimento, con riferimento all'Irap definita mediante i vari istituti deflattivi del contenzioso, dei versamenti eseguiti per il pagamento di importi iscritti a ruolo, nonché dei versamenti effettuati in pendenza di giudizio.

⁴⁶ Il saldo IRES/IRPEF 2006 pagato nel 2007 non può costituire oggetto di rimborso in quanto per lo stesso i 48 mesi, decorrenti da giugno 2007, risultano scaduti a giugno 2011

⁴⁷ Trattasi più in particolare delle deduzioni di cui all'11/446

- comma 1, lett. a) → contributi per le assicurazioni contro gli infortuni, cuneo fiscale, contributi previdenziali, apprendisti/disabili/C.F.L./R&S;

- comma 1-bis → le indennità di trasferta per le imprese di trasporto merci;

- comma 4-bis → deduzione forfetaria (7.350, 5.500, 3.700, 1.850) per scaglioni di base imponibile;

- comma 4-bis1 → deduzione, per soggetti con val. della prod. non superiore a 400.000 euro, di 1.850 euro per ogni dipendente (fino a un massimo di 5).

⁴⁸ Per gli acconti l'ammontare trova un limite nell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dell'anno.

- ➔ la determinazione della percentuale del costo del lavoro rispetto alla base imponibile IRAP;
- ➔ l'applicazione delle percentuali così determinate separatamente al saldo e all'acconto, che corrisponderà alla nuova deduzione. Nel caso in cui il contribuente che presenta l'istanza, abbia già dedotto a partire dal 2008, il 10% allora riferito alle spese per lavoro per il personale/oneri finanziari, le istruzioni al modello precisano che la quota di Irap deducibile ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 201/2011 deve essere determinata al netto dell'Irap già dedotta con riferimento al medesimo periodo d'imposta nel caso in cui tale deduzione forfetaria sia stata all'epoca giustificata, **esclusivamente**, dalla partecipazione al valore della produzione netta imponibile di spese per il personale dipendente e assimilato non ammesse in deduzione.

In altre parole, nella determinazione dell'ammontare da chiedere a rimborso, le istruzioni sanciscono la **cumulabilità** delle due deduzioni (**forfetaria** e **analitica**) nelle ipotesi in cui:

- la deduzione del 10% sia stata applicata a fronte del sostenimento di soli interessi passivi;
- la deduzione del 10% sia stata applicata a fronte del sostenimento di interessi passivi e costi per il personale dipendente e assimilato;

In buona sostanza pare doversi applicare la seguente formula:

IRAP VERSATA x (SPESE DI LAVORO DIP. E ASSIMILATO – DEDUZIONI IRAP) VALORE DELLA PRODUZIONE IRAP

- ➔ l'individuazione dell'importo rimborsabile pari alla differenza tra l'IRES/IRPEF liquidata nella dichiarazione originaria e la nuova imposta liquidata nell'istanza di rimborso⁴⁹.

Come evidenziato dal Provvedimento in esame la trasmissione telematica dell'istanza è scaglionata per ciascuna area geografica secondo il programma contenuto nella seguente tabella.

- La presente relazione è stata resa definitiva in data 9 gennaio 2013 -

⁴⁹ Da segnalare che il modello dell'istanza di rimborso non considera in alcun modo i riflessi previdenziali correlati alla circostanza che il reddito imponibile assegnato al socio per trasparenza viene ridotto. I primi commentatori sono concordi nel ritenere che, probabilmente, tale "silenzio" equivalga a escludere qualsiasi possibilità di avviare una procedura di rimborso anche sotto un profilo previdenziale.